

SENATO DELLA REPUBBLICA

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)**

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 2026
521^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

DE PRIAMO

indi del Vice Presidente

TOSATO

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

**(1971) Deputato BIGNAMI e altri. - Disposizioni in materia di
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,**
approvato dalla Camera dei deputati

**(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo
unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al
Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali
(1822) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia
di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di
elezione del Senato della Repubblica**

- e petizioni nn.

**48, 817, 856, 922, 1014, 1051, 1054, 1140, 1662, 1699, 1747 e 1
875 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 settembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che i senatori Lopreiato, Cataldi e hanno
sottoscritto l'emendamento 1.119, a prima firma della senatrice Aurora
Florida, e che il senatore Scalfarotto ha sottoscritto l'emendamento
1.129, a prima firma della senatrice Rojc.

Ricorda, altresì, che nella seduta del 4 settembre scorso sono stati
espressi tutti i pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 9.

Pertanto, è possibile riprendere le votazioni, a partire dall'emendamento 1.15.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) esprime il voto convintamente favorevole del suo Gruppo sulla proposta 1.15, che, come anche l'emendamento 1.7, è firmato da tutti i Capigruppo delle opposizioni, rappresentando un tentativo unitario diretto a superare la questione delle liste bloccate. Sull'emendamento 1.6, d'iniziativa del senatore Lisei, approvato nella seduta antimeridiana del 3 settembre, che ripristina il sistema delle preferenze bocciato alla Camera dei deputati, tutte le opposizioni avevano dichiarato il proprio voto contrario, avvertendo che tale soluzione avrebbe creato numerosi problemi applicativi e soprattutto avrebbe confermato l'impossibilità per gli elettori di scegliere i propri rappresentanti. Contrariamente a quanto affermato dalla maggioranza, infatti, la gran parte dei parlamentari - se venisse confermata la regolamentazione di cui all'emendamento 1.6 - verrebbe eletta in maniera bloccata: l'introduzione di questo sistema delle preferenze nel sistema proporzionale consentirà solo ai grandi partiti di scorrere le liste, mentre per le compagini politiche più piccole sarà eletto solo il capolista. Per ripristinare il corretto equilibrio tra i diversi principi costituzionali relativi alla legge elettorale, le opposizioni hanno pertanto individuato due diverse soluzioni. La prima soluzione è quella dell'emendamento 1.7, a prima firma del senatore Pirondini, che prevedeva le preferenze per tutti; tuttavia, tale proposta non è neppure stata votata dalla Commissione in quanto ritenuta, in maniera opinabile, preclusa dall'approvazione dell'emendamento 1.6. La seconda soluzione proposta dalle opposizioni - che è anche quella che il Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra preferisce - è cristallizzata proprio nella proposta 1.15, che prevede un sistema proporzionale con l'introduzione di collegi uninominali. Non si tratta più di un sistema con liste bloccate, bensì di un sistema elettorale tradizionale collaudato e già utilizzato per le elezioni del Senato della Repubblica fino al 1993. In proposito, ricorda che i collegi uninominali erano previsti anche nella legge elettorale maggioritaria cosiddetta "*Mattarellum*", nonché per l'elezione dei Consigli provinciali fino al 2013. Quanto alla bontà della soluzione proposta dall'emendamento 1.15, diversi costituzionalisti intervenuti durante le audizioni sui disegni di legge si sono espressi a favore di un sistema proporzionale con collegi uninominali, in quanto garantisce il principio di governabilità e quello di rappresentanza, nonché il diritto dell'elettore di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Con l'emendamento 1.15 si restituisce quindi agli elettori un diritto di scelta e la possibilità di conoscere il proprio candidato: oltre che una soluzione costituzionalmente conforme, pertanto, rappresenta un sistema che prova a riavvicinare i cittadini ai propri rappresentanti politici.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.15, che ritiene cruciale per diversi motivi, consentendo in primo luogo alle opposizioni di argomentare in senso fortemente contrario rispetto all'impianto delle liste bloccate proposto

dalla maggioranza. In proposito, sottolinea che le opposizioni e in particolare il Gruppo del Partito Democratico si sono sempre dichiarati favorevoli a scrivere insieme alla maggioranza la legge elettorale, senza preconcetti né rigidità; diversamente, la maggioranza ha continuato ad insistere su soluzioni non condivisibili, già bocciate alla Camera dei deputati, imponendo le liste bloccate al Paese. Le preferenze sono certamente il modo per superare le liste bloccate e riavvicinare gli elettori alla politica, ma devono essere preferenze vere, e per tutti gli eletti, come proposto dall'emendamento 1.15, che abbina un sistema proporzionale a collegi uninominali. La contrarietà del relatore, del Governo e di tutta la maggioranza a questo sistema è grave ed incomprensibile, in quanto si tratta di una modalità di elezione che ha avuto quarantaquattro anni di vigenza durante tutta la prima Repubblica ed ha trovato altresì applicazione nell'ambito dell'elezione delle Province. La ragione della contrarietà della maggioranza a questa proposta è quindi non di natura tecnica, ma attiene alla convenienza politica: la previsione di collegi uninominali comporta infatti per i partiti la necessità di effettuare una attenta selezione, in quanto nei collegi uninominali sussiste un rapporto molto stretto tra candidato ed elettori. Il Governo vuole invece un Parlamento composto di "soldatini" che rispondono ad un unico capo, eletti all'interno di collegi dalla dimensione territoriale molto ampia. Invece, come sosteneva il professor Sartori, il sistema elettorale migliore è quello che individua dei collegi molto piccoli, in quanto tale dimensione territoriale avvicina eletto ed elettore, rappresentando un elemento chiave per giudicare la bontà di un sistema elettorale. Con l'emendamento 1.6, approvato dalla maggioranza, si reintroducono per finta le preferenze solo per alcuni, ma si sceglie deliberatamente di mantenere i collegi nella loro dimensione attuale, una dimensione eccessivamente ampia: chi sarà capolista al Senato nella regione Toscana, ad esempio, dovrà raccogliere preferenze in un collegio di oltre tre milioni di elettori. È evidente come occorra un lavoro serio anche sulla dimensione dei collegi, e non tenerne conto, come fa la maggioranza, non è altro che una ulteriore manifestazione di superficialità ed approssimazione.

La senatrice **MAIORINO** (M5S), richiamandosi alle considerazioni del senatore Parrini, ribadisce che le opposizioni hanno dimostrato grande disponibilità nell'individuare dei sistemi elettorali, alternativi a quello proposto dalla maggioranza, che consentissero un riavvicinamento dei cittadini agli eletti. Come è noto, una delle battaglie storiche del Gruppo del Movimento 5 Stelle è la previsione di un sistema proporzionale secco con preferenze, al fine di assicurare il coinvolgimento dei cittadini nella politica e avvicinare candidati ed elettori. La proposta 1.15, su cui esprime il voto favorevole del suo Gruppo, si avvicina - almeno negli obiettivi - al sistema elettorale storicamente proposto dal Movimento 5 Stelle e pertanto è da preferire alle modalità poco chiare della legge elettorale proposta dalla maggioranza, che, con l'emendamento 1.6 ha introdotto un listone bloccato che non ha precedenti nelle altre

democrazie. Per chiarire il movente che ha spinto la maggioranza a proporre questo sistema elettorale, che non garantisce certo la stabilità, occorre far riferimento al premio di maggioranza che è diretto, nelle intenzioni dei proponenti, a fare in modo che la stessa maggioranza possa occupare anche tutte le altre posizioni di garanzia costituzionale. Questo "super-premio" di maggioranza è una truffa e allontana ancora di più gli elettori dalle istituzioni parlamentari, nonostante le opposizioni abbiano dimostrato con le loro proposte di voler lavorare insieme sulle regole democratiche del Paese.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-CR) esprime anzitutto il proprio vivissimo stupore per il fatto che la Commissione affari costituzionali ed il Senato tutto siano riuniti in questa settimana non già per discutere su temi che toccano da vicino i cittadini, come il caro vita, l'inflazione galoppante o le bollette sempre più alte, bensì per approvare una legge elettorale che, ancora una volta, vede frustrato il diritto dei cittadini di scegliere i propri eletti. La vittoria del partito AFD nelle elezioni regionali del Land Sassonia-Anhalt in Germania rappresenta parimenti un tema politico che impatta sul dibattito democratico interno, ma che inspiegabilmente viene sostituito dalla discussione sull'ennesima riforma della legge elettorale. Quella di modificare ad ogni legislatura la legge elettorale rappresenta infatti una pessima abitudine del nostro sistema politico, in quanto la stabilità del sistema di elezione è parte integrante del diritto dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Ad esempio, in Gran Bretagna, tutti gli elettori hanno chiare le regole di trasformazione del proprio voto in seggi: sono previsti collegi elettorali di piccole dimensioni e tutti gli elettori conoscono il proprio candidato ed hanno contezza delle regole di attribuzione dei seggi, secondo un sistema uninominale maggioritario secco, che segue il principio *"first past the post"*. Sfida qualsiasi elettore a conoscere non solo la legge elettorale vigente, ma soprattutto le regole che governano la determinazione dei collegi e la trasformazione dei voti in seggi; parimenti difficoltosa è la riconoscibilità del proprio candidato e dei successivi eletti, rendendo la politica sempre più distante. La legge elettorale dovrebbe invece rappresentare un elemento identitario della cultura democratica di un paese: cambiare continuamente le regole del gioco democratico non fa che indebolire la democrazia stessa, con la conseguenza di un sempre maggiore astensionismo. La scarsa affluenza alle elezioni è determinata infatti anche dalla completa assenza di vincoli, anche solo di riconoscibilità, tra elettore ed eletto. Tale distanza è vieppiù favorita da collegi di dimensioni così ampie che è praticamente impossibile, per i parlamentari ivi eletti rendere conto al proprio elettorato in maniera puntuale di tutta l'attività politica svolta. In questo contesto, in conclusione, appare essenziale ripristinare il rapporto tra elettore ed eletto ed uno dei modi per farlo è rappresentato dall'emendamento 1.15 su cui, a nome del suo Gruppo, esprime un voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.15 è respinto.

Poiché l'emendamento 1.16 è stato dichiarato inammissibile, si passa agli identici emendamenti 1.17 e 1.18.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) interviene per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sugli identici emendamenti 1.17 e 1.18, rimarcando la necessità di intervenire sulla dimensione e sul numero dei collegi elettorali. Appare, infatti, irragionevole, da parte della maggioranza, non prendere in considerazione questa possibilità, a meno di non voler pensare che, con il metodo dei capilista bloccati, l'aumento dei collegi possa comportare un risultato politico sgradito alla maggioranza.

La senatrice **GAUDIANO** (*M5S*) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sugli emendamenti 1.17 e 1.18, identici. La modifica introdotta da questa proposta, infatti, contrasta il sistema elettorale proposto dalla maggioranza in cui è persino possibile presentare candidature multiple; questi emendamenti, e gli altri presentati dal suo Gruppo, si oppongono a questa posizione, in quanto si mette a disposizione delle segreterie dei partiti la scelta di tutti i candidati e si privano i cittadini del diritto di scegliere. D'altronde, l'intero articolo 1 del testo approvato dalla Camera, così come le modifiche a questo introdotte dall'emendamento 1.6, destano profonda preoccupazione per l'assoluto potere delle segreterie politiche nell'individuazione dei candidati, a discapito degli elettori e della trasparenza. Preoccupa inoltre la soppressione dei collegi uninominali - fatta eccezione per le regioni a statuto speciale del Trentino Alto-Adige e della Valle d'Aosta - nonché il cosiddetto premio di governabilità, attribuito alla lista singola o alla coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti in entrambe le Camere. In particolare, la circostanza che la lista che ottiene il premio di governabilità deve essere la medesima per la Camera e per il Senato è indicativa dell'atteggiamento della maggioranza che, come sempre è accaduto in questa legislatura, guarda esclusivamente ai propri eventuali vantaggi elettorali e non al futuro di tutti i cittadini.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*IV-CR*) ritiene che esigenze di sistema e stabilità impongano l'introduzione, più in generale, di un sistema elettorale in cui operi un vincolo di responsabilità e conoscibilità non solo dei candidati, ma anche degli eletti. Questa legge elettorale, invece, in particolare con la previsione dell'eventuale premio di governabilità, decostruisce il rapporto politico di rappresentanza, in quanto i parlamentari eletti attraverso il premio di maggioranza - settanta deputati e trentacinque senatori - non rappresenteranno un singolo collegio elettorale, ma, a ben vedere, una sorta di collegio dell'intera nazione. Questo comporta che i 105 parlamentari eletti con il premio di governabilità non saranno né conosciuti né conoscibili dagli elettori, oltre a non avere alcuna responsabilità nei confronti dei medesimi. Quei parlamentari, cioè, non risponderanno al proprio elettorato, ma solo al capo della lista alla quale appartengono, in violazione del diritto di rappresentanza. Questi 105 parlamentari catapultati in Parlamento dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, così come modificato dai disegni di legge in esame, quindi, non risponderanno direttamente al proprio elettorato, ma, paradossalmente,

non avranno neanche gli strumenti per essere rieletti, in quanto totalmente distaccati da qualsiasi rapporto diretto con i cittadini. Questo Governo e questa maggioranza non si rendono conto che il miglior modo per distruggere il rapporto tra politica e cittadini è proprio questo, ossia configurare un sistema elettorale con liste bloccate in cui gli elettori non hanno né avranno alcun rapporto con gli eletti, contrariamente a quanto invece viene propagandato. I numeri che oggi si leggono sui quotidiani relativamente alla vittoria nelle elezioni regionali del partito tedesco AFD si spiegano proprio grazie a questo sempre crescente distacco tra parlamentari e cittadini: occorre contrastare questa impostazione e, pertanto, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulle identiche proposte 1.17 e 1.18.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sugli identici emendamenti 1.17 e 1.18, che sopprimono la parte relativa al premio di governabilità. Il premio di maggioranza, su cui il Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra è stato sempre contrario, così come configurato nella legge elettorale in esame, comporta una assoluta mancanza di riconoscibilità dei candidati, in quanto i 105 parlamentari eletti con il premio saranno inseriti in un "listone bloccato". Viene allora da chiedersi perché la maggioranza abbia scelto il meccanismo delle liste bloccate e non invece quella dello scorrimento delle liste dei candidati nel collegio plurinominali. La risposta è tutta politica: lo scorrimento, infatti, sarebbe stato incompatibile con i contenuti dell'emendamento 1.6, già approvato, in quanto si sarebbe dovuto applicare il meccanismo delle preferenze, rendendo quindi impossibile qualsiasi trattativa tra i partiti politici della maggioranza su come comporre il listone del premio di governabilità. Il premio di maggioranza, così come configurato in questa legge elettorale, rappresenta infatti l'unico modo che consente alle due forze politiche della maggioranza con minore forza elettorale di avviare una trattativa, rappresentando un meccanismo di compensazione. D'altronde, tutti hanno appreso dalla stampa che le due forze politiche in questione, in realtà, non avrebbero voluto questa legge elettorale e che, per garantirne l'approvazione, è stato necessario inserire un meccanismo di compensazione che assicuri anche una loro rappresentanza. Peraltro, come evidenziato da più costituzionalisti, il meccanismo del premio e del listone bloccato presenta evidenti profili di incostituzionalità, in quanto non consente la riconoscibilità dei candidati, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale sul tema.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.17 e 1.18 sono respinti.

Si passa dunque alla votazione dell'emendamento 1.19.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) sottoscrive e dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.19, il quale tenta di porre rimedio alle aporie che il disegno di legge presenta in relazione al rapporto tra eletto ed elettore. Ritene infatti che il principio di rappresentatività sia leso dalla scelta di prevedere capilista bloccati, senza però rivedere le dimensioni dei collegi, così come da quella di introdurre preferenze riservate a figure individuate

dai partiti. Evidenzia che, se - di fatto - la persona che ricoprirà la carica di deputato o senatore sarà scelta al momento in cui vengono formate le liste, il rapporto che intercorrerà tra ogni eletto e i cittadini che deve rappresentare sarà soltanto formale, poiché è oggettivamente impossibile che si mantenga nel tempo e assolva a quelle funzioni di ascolto e discussione che il principio di rappresentatività implica.

Rimarca che è lo stesso modo con cui è stata definita la legge a determinarne l'inadeguatezza dei contenuti. Riprendendo le considerazioni precedentemente svolte dal senatore Scalfarotto, porta l'esempio del *vulnus* di rappresentatività legato alle caratteristiche morfologiche dei comuni delle aree interne e di media altitudine. In particolare se è vero che ormai è relativamente facile spostarsi da un capoluogo di provincia all'altro, lo stesso non vale per territori complessi come alcune zone, ad esempio, della Regione Piemonte, in cui i tempi di spostamento sono molto dilatati e il senatore sarà impossibilitato a incontrare tutti i propri elettori nell'arco di un mandato. Si interroga allora se la maggioranza ritenga che tali elettori siano titolari di una sovranità dimezzata. Questa problematica, che non si può cogliere da un mero sguardo alla cartina geografica, emerge in modo plastico quando si discute della rappresentatività nelle aree vaste; a maggior ragione emerge allorché se ne tratti a livello nazionale. Ritene perciò che la domanda corretta a cui rispondere sia quella su come far sì che si instauri una relazione diretta tra rappresentanti e rappresentati. È solo rispondendo a questa domanda che si può elaborare una legge nell'interesse dei cittadini.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-CR) dichiara il voto favorevole all'emendamento 1.19, a prima firma del senatore Lombardo. Rileva che l'emendamento, molto corposo, apporta decise migliorie alla legge che la maggioranza sta tentando di approvare, eliminando, ad esempio, quello che definisce ironicamente "il listone degli sconosciuti", in assonanza con una nota manifestazione musicale. Ritene, infatti, che la legge in discussione introduca una suddivisione degli eletti in tre categorie: la prima costituita dalla "lista degli sconosciuti", la seconda dalla lista bloccata e la terza dal voto di preferenza, con la precisazione che la prima, categoria fa riferimento agli eletti con il premio di maggioranza e la seconda ai capilista. Di conseguenza sarà facile parlare di elettori di serie A e di serie B, specialmente in un momento storico in cui la retorica che passa attraverso i *social media* è molto forte, una retorica che potrebbe far identificare come "eletti dal popolo" soltanto coloro che vengono votati con il sistema delle preferenze. Osserva che la stessa spinta all'introduzione delle preferenze sia causata dal sentimento comune di disintermediazione e sfiducia nei partiti, cui fa da contraltare la percezione della maggior efficienza di un ruolo sempre più attivo dei cittadini. Si chiede allora quanto verrà esasperata questa retorica nel momento in cui alcuni eletti saranno votati direttamente dai cittadini e altri no, augurandosi che, perlomeno, non siano i futuri colleghi parlamentari a portarla avanti. Qualifica dunque come enorme e concreto

il rischio che il corpo elettorale percepisca i parlamentari eletti col voto di preferenza come gli unici legittimi.

La senatrice **GAUDIANO** (*M5S*), dichiarando il voto favorevole, dà lettura di un passaggio dell'emendamento 1.19, al fine di evidenziare come lo stesso intervenga nel cuore della legge elettorale, costituito, a suo giudizio, dal premio. Critica quella che ritiene essere la volontà della maggioranza, vale a dire trasformare la maggioranza di voti in una maggioranza precostituita. Tuttavia, modificare la soglia per ottenere la maggioranza introduce una distorsione che comprime la rappresentanza, giacché l'elettore non avrà contezza di chi andrà realmente in Parlamento. Rileva inoltre come cambiare la legge elettorale a fine legislatura e senza consenso ampio denoti l'obiettivo di mantenere gli equilibri di governo, pur minando la fiducia dei cittadini.

Osserva come gli emendamenti di opposizione, anche quelli soppressivi, manifestino l'intenzione di migliorare una legge elettorale che purtroppo è inemendabile.

Infine, ribadisce che il parlamentare è espressione del territorio, la cui volontà deve perciò rispecchiare.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 1.19, condivide le argomentazioni precedentemente svolte dal senatore Scalfarotto in merito alla debolezza degli emendamenti di maggioranza sulle preferenze, indicati come una manovra propagandistica della Presidente del Consiglio, che però ne sottovaluta le conseguenze. Suddivide gli eletti in tre categorie, quella dei "super-blindati" (contemporaneamente capilista nelle quote elette col sistema proporzionale e nella lista del premio), quella dei "blindati" (non inseriti nella lista del premio, ma capilista nei collegi in cui la vittoria è certa) e quella dei candidati nei collegi dove la vittoria è più difficile (con ulteriore distinzione tra i candidati nei collegi in cui scatterà soltanto l'elezione del primo e i candidati nei collegi, in cui è possibile venga eletto anche il secondo). Dà per scontato che i dirigenti dei partiti saranno candidati come capilista, non certo perché non sarebbero in grado di prendere un numero sufficiente di preferenze, ma per la semplice valutazione politica di mettere a capo delle liste le proprie figure di primo piano. Così, verrà a crearsi un ulteriore elemento di tensione all'interno dei partiti, tra coloro che saranno stati eletti perché blindati e coloro che avranno la sensazione di essersi guadagnati l'elezione sul campo. Il che, conclude, servirà soltanto ad alimentare la sfiducia nei partiti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.19 è respinto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'emendamento 1.20 è stato dichiarato inammissibile per assenza di portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.

Avverte che si passa pertanto alla votazione dell'emendamento 1.21.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.21. Riprendendo le argomentazioni del proprio intervento precedente, ribadisce che la legge in esame non semplificherà i

meccanismi elettorali e, in ogni caso, non si porrà in controtendenza rispetto agli elementi di sfiducia nella politica che caratterizzano l'attuale periodo storico. Ricorda un sondaggio di alcuni anni fa, dal quale emergeva una pessima considerazione degli italiani per la classe politica. Si interroga, perciò, sui meccanismi che potrebbero contribuire a dare ai cittadini maggiore fiducia.

Rammenta che in passato il sistema dei "listini" separati - che paragona a quello legato al premio di maggioranza - era presente in molte regioni.

Tale sistema è stato però superato in quanto gli eletti, spesso, si atteggiavano a staff del presidente. Alla luce di questa considerazione, non ritiene sia utile creare un sistema di eletti favoriti, che rinunciano al proprio compito di politica attiva; quello di cui c'è bisogno, asserisce, è una classe politica che sia realmente espressione dell'elettorato.

Si dice dispiaciuto di dover discutere del tema quando, ormai, il destino della legge elettorale è segnato. Ammonisce però, conclusivamente, che una prova di forza non sarà d'aiuto per il Paese.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP), dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.21, condivide le considerazioni del senatore De Cristofaro in merito all'asserita scarsa fiducia nella politica.

Ribadisce due criticità che, a suo avviso, la legge elettorale presenta e che sono avvinte da un unico filo conduttore. La prima è legata alla presenza femminile nelle liste, mortificata dall'eliminazione delle quote di genere e non sufficientemente tutelata dalla previsione delle stesse all'interno del premio di maggioranza. Ciò denota uno spreco per la qualità della democrazia, che passa anche attraverso una equa rappresentanza dei generi all'interno della compagine elettiva.

Il secondo elemento di criticità evidenziato è quello del numero fisso del premio di maggioranza. Sostiene che, per tale via, il peso del voto dato alla coalizione vincente sia maggiore di quello dato alla coalizione perdente. Ricorda che tale criticità è stata rilevata anche nel corso delle audizioni.

Aggiunge poi che un premio tanto abnorme permette l'elezione di importantissimi organi di garanzia costituzionale. Infatti, ritiene, in virtù del premio di maggioranza, presidi quali il ruolo di *moral suasion* del Presidente della Repubblica, il vaglio di legittimità della Corte costituzionale e il voto popolare referendario verrebbero tutti meno in presenza di scelte che non incontrano un ampio consenso. Tuttavia, osserva che l'esercizio del diritto di voto non è una delega in bianco, ma un compito faticoso, giacché governare non significa comandare.

Conclude, affermando che le regole di convivenza istituzionale devono essere definite insieme, con un consenso quanto più ampio possibile.

Il senatore **SCALFAROTTO** (IV-CR), nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 1.21, illustra un ulteriore aspetto caratterizzante la legge elettorale, cui l'emendamento in parola tenta di porre rimedio. Sebbene le due leggi elettorali elaborate dal centro-destra (la legge "Calderoli" e quella in esame) si professino di tipo maggioritario il sistema maggioritario non è dato dal premio di maggioranza, ma consiste in altro.

Porta l'esempio delle ultime elezioni in Gran Bretagna, nelle quali il partito laburista ha ottenuto, in termini di saggi, il secondo miglior risultato della propria storia, seppure con poco più del 30 per cento dei voti. In quel sistema, infatti, il legame tra elettore e rappresentante locale è talmente forte da far sì che i collegi siano assegnati anche per una manciata di voti in più, a scapito della proporzionalità a livello nazionale. Di contro, nel sistema proposto, vi è una quota del 15 per cento di seggi che viene attribuita prescindendo dal vincolo territoriale. Menziona, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, che dichiarò illegittima la legge "Calderoli" ravvisando una sproporzione tra il peso dei voti della compagine vincente e quello dei voti della compagine perdente. Il tema, afferma, andrebbe seriamente ponderato, in quanto, nel sistema britannico, la sproporzione è giustificata dal fortissimo vincolo tra elettore ed eletto, che manca del tutto nel sistema proposto. Al contrario, se in Gran Bretagna gli eletti con il premio di maggioranza sono quelli con maggiore consenso sul territorio, nella legge italiana sono quelli della categoria degli sconosciuti, cui faceva riferimento nell'intervento precedente.

Il senatore **CATALDI** (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.21. Considera anzitutto che, man mano che il dibattito procede, gli elementi di criticità aumentano. Richiamando gli interventi dei senatori De Cristofaro e Valente sul premio di maggioranza, indica il sistema proporzionale puro come quello del tutto privo di distorsioni. Da qui, unico elemento a suo avviso ammissibile sarebbe un premio di maggioranza attribuito alla coalizione che raggiunge il 51 per cento dei voti.

Ancor più preoccupante, però, è il fatto che si stia elaborando una legge su misura, con una soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza soggetta a modifiche, in relazione ai risultati dei sondaggi. Così, la vittoria non è determinata dal maggior numero di voti ottenuti, ma da artifici come la cancellazione delle liste sottosoglia, di cui però viene recuperata la migliore. In altri termini, osserva, se la lista sottosoglia rientra nella coalizione di centro-destra viene computata, altrimenti i suoi voti vanno persi. Perciò, afferma, occorre spiegare ai cittadini i motivi per cui la legge elettorale in esame calpesta il principio di rappresentatività.

L'emendamento 1.21, posto ai voti, è respinto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'emendamento 1.22 è stato dichiarato inammissibile per assenza di portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.

Avverte che si passa quindi alla votazione della proposta 1.23.

La senatrice **GAUDIANO** (M5S), dichiarando il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sull'emendamento 1.23, sottolinea che la proposta di sostituire la dicitura "premio di governabilità" con "premio di maggioranza" è volta a evidenziare come la riforma in esame non sia, in realtà, in grado di garantire la stabilità, potendo, al più permettere la formazione di una maggioranza meramente numerica, a fronte del conseguimento di una minoranza dei voti.

Si duole, inoltre, del fatto che il provvedimento non si faccia per nulla carico del problema del preoccupante aumento dell'astensionismo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), auspicando l'approvazione dell'emendamento 1.23 a sua prima firma, sottolinea come esso non rinneghi il dissenso storicamente espresso dalla propria forza politica rispetto all'introduzione di un premio di maggioranza, specie se di consistenza eccessiva, come quello in discussione. La proposta emendativa, infatti, vuole richiamare l'attenzione sulla circostanza che la scelta delle parole assume un peso specifico nell'esercizio della funzione legislativa, specie in ambiti delicati come quello elettorale.

Ricordando come la sua forza politica non partecipò ai Governi di larghe intese (né a quello che ebbe come Presidente del Consiglio Mario Monti né, in seguito, al Governo Draghi), sottolinea come l'eventuale pareggio tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra debba essere affrontato con gli strumenti della politica e non tramite soluzioni tecnico-normative.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) rappresenta che la dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.23 costituisce una preziosa occasione per svolgere alcune considerazioni sul premio di maggioranza disegnato dalla proposta di legge in esame.

Innanzitutto, sottolinea come non si tratti, in effetti, di un vero premio di maggioranza, venendo assegnato a una minoranza, e sia, al contempo, eccessivamente ingente.

Inoltre, esso meriterebbe l'appellativo di "premio di irrazionalità", a causa, in particolare, di due elementi di frizione con la Costituzione: in primo luogo, l'assegnazione su base nazionale di un premio di maggioranza anche al Senato, che dovrebbe essere eletto, a Costituzione invariata, su base regionale; in secondo luogo, il meccanismo che fa dipendere il risultato di una Camera da quello dell'altra, ponendosi in contrasto con il bicameralismo perfetto.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-CR*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.23, condivide le considerazioni del senatore De Cristofaro, con il quale si trova spesso d'accordo, pur partendo da prospettive e culture politiche per certi versi distanti. Nel caso di specie, pur essendo convinto che il pareggio non sia auspicabile e che sia nella fisiologia della democrazia avere maggioranze chiare, che costituiscono precondizione per la formazione di governi più stabili, evidenzia, innanzitutto, che la capacità delle forze politiche di maggioranza di tradurre la stabilità in riforme concrete deve essere vagliata caso per caso e, soprattutto, che tale stabilità non si può produrre attraverso norme giuridiche.

Pur non professandosi un nostalgico del sistema proporzionale della "Prima Repubblica" e auspicando correttivi di tipo maggioritario, critica la soluzione proposta dall'attuale maggioranza, in particolare per l'inconoscibilità da parte dei cittadini degli eletti tramite l'attribuzione del premio.

La Commissione respinge l'emendamento 1.23.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di riconsiderare la preclusione totale dell'emendamento 1.24, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.6. Si tratta di un emendamento firmato da tutte le forze di opposizione, volto ad affermare due principi di grande importanza: l'introduzione di un vero sistema di preferenze, ben più ampio di quello proposto dalla maggioranza, e l'eliminazione della norma che prevede l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio come condizione di ammissibilità per la presentazione delle liste. Chiede, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui gode il Presidente, una sua valutazione sostanziale che permetta alla Commissione di discutere e votare su tematiche ritenute essenziali dalle forze di opposizione.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Giorgis, evidenziando come l'emendamento 1.24 non solo consenta all'elettore di esprimere le proprie preferenze su tutti i candidati, capilista inclusi, ma stabilisca anche che il premio sia assegnato attraverso lo scorrimento delle liste plurinominali, oltre a garantire in maniera più puntuale l'equilibrio di genere e ad espungere l'obbligo di indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio.

La senatrice **VALENTE** (*PD-IDP*) si domanda se l'emendamento 1.6 riguardi anche il sistema di elezione del Senato.

Il **PRESIDENTE** osserva, preliminarmente, che l'emendamento 1.6 estende anche alla procedura di elezione del Senato il sistema di preferenze delineato per la Camera.

Ricorda, inoltre, che dall'approvazione dell'emendamento 1.6 - votato nell'ordine imposto dal criterio tecnico dell'incidenza modificativa delle proposte emendative rispetto al testo - sono derivate le preclusioni già dichiarate nella seduta antimeridiana di giovedì 3 settembre, ivi inclusa quella dell'emendamento 1.24.

Fa comunque presente che tale decisione non lede alcuna prerogativa dei Gruppi di minoranza, ben potendo il tema dell'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio essere discusso, per esempio, in sede di votazione degli emendamenti 1.73 e 1.74, volti proprio a sopprimere il comma 6, lett. b), dell'articolo 1, cioè la disposizione finalizzata ad introdurre l'obbligo di tale indicazione all'atto della presentazione delle liste.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) si domanda come possa l'approvazione dell'emendamento 1.6 precludere la votazione dell'emendamento 1.24 - il quale, fra le altre cose, elimina l'obbligo di indicare il candidato alla Presidenza del Consiglio - dal momento che detto emendamento 1.6 non si incide in alcun modo su tale obbligo.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) chiede al Presidente di dichiarare la preclusione parziale dell'emendamento 1.24, come talvolta accade nel corso dell'esame dei provvedimenti legislativi in Assemblea.

Il **PRESIDENTE** ritiene non vi siano le condizioni per accedere alla richiesta del senatore Giorgis e ribadisce che sarà possibile discutere e

votare le proposte delle forze di opposizione sul tema dell'indicazione del Presidente del Consiglio nel prosieguo dell'esame degli emendamenti. Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) si domanda se sia prevista dal Regolamento la possibilità di subemendare un emendamento della maggioranza che non sia presentato né dal relatore né dal Governo.

Il **PRESIDENTE** richiama l'articolo 100, comma 6, del Regolamento, riferito specificatamente all'esame in Assemblea, ove si consente al Presidente del Senato, in caso di presentazione da parte della Commissione o del Governo di emendamenti oltre il termine stabilito dalla Presidenza o dalla Conferenza dei Capigruppo, valutata l'importanza di tali emendamenti, di rinviarne l'esame, al fine di consentire la presentazione di subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori, rappresentando che è imminente la scadenza del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. **1901** (*Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'inno nazionale*), e per l'indicazione dei soggetti da audire in merito al disegno di legge n. **550** (*Misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti*). Considerato l'impegno della Commissione nell'esame dell'Atto Senato 1971, chiede che tali scadenze siano posticipate alla conclusione dei lavori in Assemblea sulla riforma elettorale.

Il **PRESIDENTE**, in considerazione della richiesta avanzata, propone quindi di fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. **1901** (*Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'inno nazionale*) e al disegno di legge n. **1075** (*Istituzione del Giorno dei caduti delle Forze di polizia*), quest'ultimo attualmente fissato per il 14 settembre, rinviandoli entrambi a mercoledì 16 settembre alle ore 14.

Analogamente, anche il termine per indicare i soggetti da audire per il disegno di legge n. **550** (*Misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti*) potrebbe essere spostato alle ore 14 del 16 settembre.

La Commissione conviene sulle predette proposte.

La seduta termina alle ore 13,20.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 2026
522^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
DE PRIAMO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1971) Deputato BIGNAMI e altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

(1822) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

- e petizioni nn.

48, 817, 856, 922, 1014, 1051, 1054, 1140, 1662, 1699, 1747 e 1875 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** ricorda che la seduta precedente si era conclusa con la votazione dell'emendamento 1.24, risultato respinto. Si passa quindi alla votazione degli emendamenti identici 1.26 e 1.27.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti predetti, sottolineando come essi rappresentino un tentativo di richiamare la maggioranza al buon senso, al fine di correggere l'eccessiva sproporzione tra voti conseguiti ed eletti, che rischia di comprimere il principio di rappresentatività, da considerarsi prevalente rispetto a quello della stabilità. Rileva, inoltre, come le opposizioni abbiano dimostrato unità, a differenza della maggioranza, che, a suo avviso, si appresterebbe a presentare in Assemblea un emendamento sul medesimo aspetto.

Esprime, quindi, critiche sul disegno di legge in esame, con particolare riferimento alla soglia necessaria per l'attribuzione del premio di maggioranza e alle problematiche connesse alla previsione di un tetto al premio medesimo.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*IV-CR*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.26 e 1.27, soffermandosi sulla genesi del disegno di legge, volto, a suo giudizio, a introdurre un sistema che si presenta come proporzionale, ma che, attraverso il premio di maggioranza, determina una distorsione tra il consenso espresso dagli elettori e la rappresentanza parlamentare.

Pur riconoscendo che la logica maggioritaria rientra pienamente nel concetto di democrazia e precisando di non essere un sostenitore di un sistema proporzionale puro, ritiene che un'eccessiva frammentazione della rappresentanza possa incidere negativamente sulla governabilità. Sottolinea, tuttavia, l'esistenza di limiti che non dovrebbero essere superati e critica la scelta della maggioranza di individuare la soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza sulla base delle rilevazioni demoscopiche, anziché in funzione di un obiettivo di stabilità del sistema.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.26 e 1.27, ribadendo la propria preferenza per la rappresentatività e per un sistema proporzionale puro. Evidenzia come gli emendamenti mettano in luce l'irragionevolezza del disegno di legge, caratterizzato, a suo avviso, da rilevanti elementi di distorsione, condividendo le argomentazioni svolte dai senatori intervenuti in precedenza.

Richiama, quindi, alcuni precedenti della storia elettorale italiana, osservando come, nonostante la storia possa essere considerata maestra, gli insegnamenti del passato non sempre siano stati recepiti. Ricorda, in particolare, la legge Acerbo, la cosiddetta "legge truffa" e il cosiddetto "Porcellum", quali esempi di sistemi elettorali caratterizzati da rilevanti effetti distorsivi.

Critica, inoltre, l'affermazione secondo cui il disegno di legge introdurrebbe un maggiore ricorso alle preferenze, rilevando come queste ultime riguardino soltanto il 20 per cento degli eletti. A suo giudizio, il sistema delineato dal provvedimento costituisce un'anomalia nel panorama dei sistemi elettorali occidentali.

Contesta, infine, la scelta di non rendere immediatamente conoscibile la misura del premio di maggioranza, che verrebbe definita soltanto in Assemblea, osservando come la relativa percentuale risulti suscettibile di variazioni in relazione ai risultati dei sondaggi.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.26 e 1.27, condividendo le argomentazioni svolte dai colleghi e ribadendo la propria contrarietà al premio di maggioranza.

Riconosce che il sistema maggioritario non è, di per sé, portatore di elementi antidemocratici, ma sottolinea la necessità di non qualificare come proporzionale un sistema che presenti forti elementi di distorsione

maggioritaria. Evidenzia, in particolare, la rilevanza del premio di maggioranza, ritenuto eccessivamente ampio, e sottolinea come gli emendamenti in esame intendano porre rimedio a tale criticità, prevedendo un più elevato livello di consenso necessario per l'attribuzione del premio e cercando di evitare una eccessiva concentrazione dei poteri nelle mani di una minoranza.

Con un'unica votazione, sono respinti gli emendamenti identici 1.26 e 1.27.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) sottoscrive, unitamente agli altri senatori del Gruppo PD in Commissione, l'emendamento 1.28.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.28.

Il senatore **MELONI** (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.28, sottolineando come il disegno di legge in esame presenti meccanismi che comprimerebbero eccessivamente la democrazia e la libertà di espressione degli elettori, con riferimento alla composizione del Parlamento.

Rileva come non sussista, a suo giudizio, la necessità di attribuire ulteriore forza all'Esecutivo e alla maggioranza parlamentare, già dotati di ampi poteri nei confronti del Parlamento. Considerato, quindi, che il disegno di legge si muoverebbe in senso contrario rispetto alla reale necessità del Paese, l'emendamento tenta di rimediare con l'innalzamento della soglia necessaria per l'attribuzione del premio di maggioranza.

Critica, inoltre, l'atteggiamento del Governo, ritenendo che alcune modifiche al disegno di legge siano state introdotte in relazione ai risultati delle rilevazioni demoscopiche e alle prospettive di consenso di forze politiche presenti nello scenario nazionale.

La senatrice **GAUDIANO** (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.28, rilevando come esso sia volto a innalzare la soglia necessaria per l'attribuzione del premio di maggioranza e ad evitare che una coalizione priva della maggioranza dei consensi possa conseguire la maggioranza dei seggi.

Ritiene democraticamente inaccettabile che una maggioranza relativa possa essere trasformata in una maggioranza assoluta attraverso il meccanismo previsto dal disegno di legge.

Posto ai voti, l'emendamento 1.28 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.29.

Il senatore **CATALDI** (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.29, ritenendo che il disegno di legge presenti diversi profili di criticità sotto il profilo democratico e necessari, pertanto, di una complessiva riscrittura.

Richiama alcuni precedenti della legislazione elettorale italiana, tra cui la legge Acerbo, evidenziando la distorsione derivante dall'attribuzione della maggioranza dei seggi a una forza politica o coalizione che abbia conseguito una minoranza dei voti.

Rileva, inoltre, come la previsione di un premio di maggioranza possa determinare, a suo giudizio, una distinzione tra parlamentari eletti

direttamente in virtù del consenso degli elettori e parlamentari beneficiari degli effetti del premio, con conseguente differenziazione quanto alla legittimazione derivante dal voto popolare.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.29, osservando che, qualora si intenda introdurre una sproporzione tra voti e seggi, i sistemi proporzionali con soglia di sbarramento risultano, a suo giudizio, più idonei allo scopo. Richiama, in proposito, il sistema elettorale vigente in Germania, quale esempio di sistema proporzionale con sbarramento in grado di contemperare stabilità e rappresentatività.

Esprime, quindi, preoccupazione per la possibilità che una percentuale di consenso pari al 42 per cento dei voti possa tradursi nell'attribuzione del 57 per cento dei seggi, soprattutto in presenza di una bassa partecipazione elettorale, ritenendo tale meccanismo un'anomalia particolarmente significativa.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*IV-CR*) interviene sull'emendamento 1.29 per dichiarare il proprio voto favorevole. Sottolinea come la proposta sia volta a innalzare la soglia necessaria per l'attribuzione del premio di maggioranza e dichiara di condividere le considerazioni svolte dal senatore Parrini.

Ribadisce la propria contrarietà al premio di maggioranza, ritenendo che esso determini l'attribuzione di seggi non direttamente correlati ai voti espressi dagli elettori. In particolare, giudica eccessivamente distorsivo il meccanismo delineato dal disegno di legge, che consentirebbe l'attribuzione del premio di maggioranza a una coalizione, in presenza di una percentuale di consenso pari al 42 per cento. Ritiene, pertanto, necessaria la modifica proposta dall'emendamento, volta a innalzare tale soglia al 45 per cento.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.29. Richiama l'esistenza, nell'ordinamento, di sistemi elettorali che prevedono premi di maggioranza, applicati, tra l'altro, all'elezione dei sindaci e dei presidenti di Regione, ma sottolinea come il sistema delineato dal disegno di legge non risulti coerente, a suo giudizio, con il dettato costituzionale, per quanto attiene il Governo nazionale.

Critica, quindi, il tentativo della maggioranza di introdurre, attraverso una legge elettorale, elementi riconducibili all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, dopo il mancato conseguimento di una modifica costituzionale in tal senso. Rileva, infine, l'impossibilità di configurare, attraverso la legge elettorale, un sistema quale quello previsto dal provvedimento, non essendo prevista dalla Costituzione l'elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Posto ai voti, l'emendamento 1.29 è respinto.

Il **PRESIDENTE** avverte che l'emendamento 1.30 resta accantonato e comunica che si passa alla votazione dell'emendamento 1.31.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.31, richiamando le considerazioni svolte

dal senatore De Cristofaro in merito alla compatibilità dei sistemi maggioritari con i meccanismi di elezione diretta. Sottolinea, tuttavia, come non sia possibile equiparare l'elezione del Parlamento a quella di un sindaco o di un presidente di Regione, in ragione dell'ampiezza e della rilevanza dei poteri attribuiti al Parlamento.

Il senatore **SCALFAROTTO** (IV-CR) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.31 e ricorda come, nei sistemi elettorali che prevedono un premio di maggioranza per l'elezione dei sindaci e dei presidenti di Regione, gli eletti ricevano direttamente il consenso popolare. Evidenzia, inoltre, la presenza di specifici contrappesi nel caso di dimissioni del sindaco o del presidente della Regione, in quanto le dimissioni determinano lo scioglimento del relativo consiglio, meccanismo che non trova corrispondenza nel caso delle dimissioni del Presidente del Consiglio.

Sottolinea, altresì, come l'ampiezza del premio di maggioranza incida sul rapporto fiduciario e sulla funzione di controllo del Parlamento nei confronti del Governo, osservando che, quanto più ampia è la maggioranza parlamentare, tanto più risulta rafforzata la posizione dell'Esecutivo nel rapporto fiduciario con il Parlamento e tanto minore è il controllo che quest'ultimo può effettuare sul primo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.31, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1. Richiama, quindi, le precedenti dichiarazioni del ministro Casellati circa la disponibilità al dialogo, osservando come tale disponibilità non sarebbe stata finora riscontrata nei lavori della Commissione e chiedendo, pertanto, su quali tematiche sia possibile avviare un confronto.

Ribadisce la propria valutazione favorevole sull'emendamento soppressivo del comma 2, relativo ai cittadini della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, osservando come i voti espressi in tali territori concorrano al raggiungimento della soglia prevista, senza tuttavia incidere, secondo quanto previsto dal provvedimento, sulla distribuzione dei seggi nei medesimi territori.

Esprime quindi perplessità sulla configurazione dei collegi, richiamando il rischio di ricorso a tecniche di manipolazione della delimitazione territoriale degli stessi, quali quella nota con il nome di *gerrymandering*.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.31 e coglie l'occasione per intervenire anche sull'emendamento 1.30, precedentemente accantonato, che propone di sostituire la soglia del 42 per cento con quella del 41 per cento.

Chiede chiarimenti sulle ragioni dell'accantonamento dell'emendamento e si domanda se tale scelta sia finalizzata ad attendere ulteriori rilevazioni demoscopiche. Giudica politicamente inopportuno che la discussione sull'emendamento possa essere condizionata dall'attesa degli esiti di un sondaggio e manifesta la preoccupazione che le scelte in materia elettorale possano essere assunte in funzione dell'interesse di una specifica parte politica, anziché nell'interesse generale del Paese.

Pur precisando di non essere un particolare sostenitore della legge elettorale vigente, osserva come il disegno di legge in esame finisca, a suo giudizio, per accentuare gli elementi di criticità già presenti nel cosiddetto *Rosatellum*.

Posto ai voti, l'emendamento 1.31 è respinto.

In assenza della proponente, l'emendamento 1.32 è dichiarato decaduto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'emendamento 1.33 è inammissibile. Si passa quindi alla votazione degli emendamenti identici 1.34 e 1.35.

Il senatore **SCALFAROTTO** (IV-CR) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.34 e 1.35, volti a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1.

Ritiene, altresì, che la previsione sull'indicazione del *leader* della coalizione possa risultare in contrasto con le prerogative attribuite dalla Costituzione al Presidente della Repubblica e sottolinea come l'indicazione del nominativo del *leader* della coalizione non costituisca, di per sé, una garanzia di stabilità della coalizione stessa.

Chiede, pertanto, chiarimenti sulle ragioni sottese all'introduzione di tale previsione e rileva le possibili criticità derivanti dall'eventuale successiva nomina, da parte del Presidente della Repubblica, di un diverso Presidente del Consiglio dei ministri. Ritiene che tale configurazione presenti profili di debolezza sotto il profilo costituzionale, suscettibili di essere oggetto di valutazione da parte della Corte costituzionale.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) evidenzia che gli emendamenti in votazione, pur intervenendo a sopprimere la disposizione puramente tecnica riguardante le modalità di assegnazione dei seggi nelle singole circoscrizioni, tentano in realtà di risolvere le problematiche sostanziali presenti nel provvedimento. A suo avviso, infatti, la scheda elettorale appare di difficile comprensione a causa del complesso meccanismo di trasformazione dei voti in seggi prospettato nel disegno di legge, con una conseguente forte compressione del principio di trasparenza e una riduzione della consapevolezza dell'elettore circa gli effetti prodotti dal proprio voto.

Fa presente, poi, che la proposta emendativa conferma la ferma opposizione delle forze politiche di minoranza a tale provvedimento, trattandosi di una riforma che non solo non risolve in alcun modo le criticità presenti nella legge elettorale vigente, ma anzi le aggrava.

Sottolinea come il testo, oltre a non prevedere una disciplina antidiscriminatoria idonea a garantire un equilibrio di genere fra gli eletti, inserisce un sistema di preferenze, in realtà bloccate, e un premio di maggioranza che, a suo giudizio, producono effetti distorsivi.

Rileva che tale complessità, unita al calo strutturale della partecipazione al voto, rischia di produrre una maggioranza parlamentare fondata su una base elettorale sempre più ristretta, con conseguente ulteriore disaffezione dei cittadini nei confronti della politica.

La senatrice **GAUDIANO** (M5S) fa presente che gli emendamenti in votazione non costituiscono un intervento meramente tecnico, poiché la

distribuzione dei seggi sul territorio incide direttamente sul modo in cui il voto dei cittadini si traduce in rappresentanza parlamentare.

Pertanto, contesta il metodo con cui la maggioranza, a pochi mesi dalla presunta conclusione della legislatura, interviene contestualmente sull'attribuzione dei seggi, sul premio di maggioranza e sulla struttura dei collegi, ritenendo che ciò non garantisca un adeguato confronto politico né l'uguaglianza del voto. Rileva altresì come, a suo avviso, la legge finisca per individuare in modo indiretto il Presidente del Consiglio, la cui nomina invece, secondo l'articolo 92 della Costituzione, spetta al Presidente della Repubblica, sulla base degli esiti della consultazione di tutti i Gruppi parlamentari.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*), nel condividere le considerazioni dei colleghi, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1, di cui si chiede la soppressione, costituisce un aspetto centrale del provvedimento, in quanto disciplina la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, l'attribuzione del premio di governabilità e, in caso di suo mancato raggiungimento, l'applicazione del sistema proporzionale. Per tali ragioni, precisa che l'emendamento soppressivo presentato dalle opposizioni non ha carattere meramente ostruzionistico, bensì di merito, incidendo su un punto essenziale dell'impianto normativo. Evidenzia come apparirebbe singolare la circostanza per cui una coalizione che ottenga il 41,9 per cento dei consensi si vedrebbe attribuire i seggi su base proporzionale, mentre una coalizione che raggiunga il 42,01 per cento otterrebbe un premio di maggioranza considerevole. Ritene che tale aspetto avrebbe meritato in Commissione un approfondimento distinto. Contesta altresì l'ampiezza del premio, la soglia prevista e le relative modalità di attribuzione, definendole scelte politiche che, a suo giudizio, avrebbero potuto essere orientate in senso più coerente con i principi democratici. Pur riconoscendo che anche in passato le leggi elettorali hanno subito modifiche altrettanto discutibili, ritiene che, in presenza di una maggioranza così forte, sarebbe stato preferibile introdurre un sistema elettorale meno divisivo delle componenti politiche.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti identici 1.34 e 1.35, risultano respinti.

Si passa dunque alla votazione dell'emendamento 1.36.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) fa presente che l'emendamento in esame, seppur più circoscritto rispetto ai precedenti, incide sulla medesima questione concernente la determinazione dei seggi.

Si sofferma, poi, su un aspetto, a suo avviso del tutto trascurato sia dal Governo sia dai principali esponenti della maggioranza, concernente l'impatto che tale provvedimento può avere sulla crescente sfiducia dei cittadini verso le istituzioni.

Ritiene che, prima di ogni altra valutazione, si sarebbe dovuto verificare se le innovazioni proposte fossero realmente in grado di rafforzare la fiducia e la capacità di governo, osservando come l'esperienza dimostri, a suo giudizio, l'illusorietà di un rafforzamento delle istituzioni ottenuto a scapito della loro rappresentatività. Evidenzia come, a suo avviso, tale

disegno di legge costituisca un caso di eterogenesi dei fini, poiché una legge concepita a fine legislatura, nell'intento di ottenere un vantaggio elettorale, rischia di produrre l'effetto opposto, alimentando la sfiducia verso una maggioranza della cui affidabilità l'esperienza di questi anni non ha dato prova.

Sottolinea, infine, come un sistema pensato per garantire maggiore stabilità rischia, in assenza di adeguata legittimazione rappresentativa, di risultare in realtà più debole e maggiormente esposto alle dinamiche di un mercato non regolato, con conseguenze, a suo avviso, sempre più diseguali sul piano della distribuzione della ricchezza.

Il senatore **SCALFAROTTO** (IV-CR), riprendendo un aspetto già evidenziato in precedenza, ricorda come la Commissione di Venezia raccomanda di non modificare le leggi elettorali in prossimità delle elezioni e rileva che, allo stato, la consultazione elettorale cadrebbe a meno di un anno di distanza, sia in caso di anticipazione della data sia a scadenza naturale della legislatura. Ricorda che il provvedimento, a seguito del voto contrario espresso dalla maggioranza alla Camera sull'introduzione delle preferenze, qui invece approvate, dovrà tornare all'esame di quel ramo del Parlamento, spostando ulteriormente in avanti nel tempo l'approvazione definitiva della riforma elettorale.

Si interroga, poi, sull'urgenza attribuita al provvedimento, evidenziando come la Commissione affari costituzionali sia stata convocata in via eccezionale nei primi giorni di settembre, in assenza di emergenze reali per il Paese, e ritiene che tale scelta risponda, a suo avviso, unicamente a un calcolo di parte. Rileva, infine, che l'introduzione di un premio di maggioranza, in presenza di un così alto tasso di astensionismo, produrrebbe un effetto ancora più distorsivo.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) fa presente che il dibattito parlamentare svolto in questi giorni risulta molto utile anche a dare un senso alla presenza dei parlamentari in questa Commissione, tanto più a fronte di una convocazione priva di precedenti, disposta nei primi giorni di settembre, in assenza di reali emergenze nazionali, ma motivata dall'esigenza della maggioranza di consolidare la propria posizione.

Rileva, poi, che sull'emendamento in votazione, così come sul complesso del provvedimento, la maggioranza si è limitata a non rispondere e a non ascoltare gli interventi dell'opposizione, senza fornire alcuna motivazione di merito alle proprie proposte. Si tratta di un atteggiamento diverso da quello tenuto in occasione di passate riforme, in cui le forze politiche, allora al governo, avevano ritenuto opportuno illustrare in Commissione le ragioni delle proprie scelte. Richiama quindi l'emendamento 1.30, già accantonato, relativo all'abbassamento della soglia per l'ottenimento del premio di maggioranza, definendolo emblematico del metodo di operare seguito, in quanto dimostrerebbe la volontà di modificare tale soglia in funzione delle mere convenienze dei partiti di coalizione, il cui perimetro risulta peraltro ancora indefinito.

Posto in votazione, l'emendamento 1.36 risulta respinto.

Il **PRESIDENTE** propone di effettuare una dichiarazione di voto unitaria, della durata di dieci minuti per Gruppo, sugli emendamenti 1.37, 1.38 e 1.39, in ragione del loro analogo contenuto, procedendo poi ad un voto disgiunto per ogni emendamento.

La Commissione conviene.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), intervenendo in dichiarazione di voto sugli emendamenti testé richiamati, si interroga sulla più generale capacità di realizzare un'equa riforma del sistema fiscale, del sistema pensionistico e del catasto da parte di un futuro decisore politico legittimato, a suo avviso, da una parte ridotta dell'elettorato. Ritiene, invero, che l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale richieda un decisore politico dotato di una legittimazione non meramente carismatica o demagogica, giacché un potere fondato su un consenso così ottenuto sarebbe difficilmente in grado di assumere decisioni razionali.

Evidenzia che l'elevato debito pubblico, derivante in parte da scelte economiche errate e in parte dalla difficoltà di applicare in modo equo il principio di solidarietà, dimostra come l'architettura istituzionale e le forme di legittimazione del decisore politico incidano direttamente sulle condizioni materiali dei cittadini, con riguardo al lavoro, alla giustizia sociale e all'accesso alla scuola, alla sanità, ai trasporti e alla sicurezza. Ritiene che la legge costituisca una vera e propria eterogenesi dei fini, poiché rafforzare la legittimazione carismatica del decisore politico, marginalizzando Parlamento e partiti, rappresenta, a suo avviso, un rimedio che rischia di aggravare il male che si vorrebbe, invece, curare.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*IV-CR*) fa presente che un Parlamento non pienamente rappresentativo del Paese produrrebbe effetti ancor più gravi in considerazione dell'attuale fase storica, particolarmente delicata, come dimostrano i risultati elettorali registrati ieri in Sassonia-Anhalt.

Ritenendo, infatti, che, al di là delle diverse posizioni politiche presenti in Commissione, vi sia una convergenza condivisa sui valori costituzionali tra tutte le forze politiche, evidenzia come le posizioni espresse da alcune forze politiche europee, come la proposta di separare la scolarizzazione dei bambini con disabilità, si collochino del tutto al di fuori del quadro valoriale affermatosi in Europa dopo la seconda guerra mondiale, mostrando il chiaro segno di una forte disaffezione dell'elettorato per la politica. Ritiene, quindi, necessario esercitare la massima cautela nell'introdurre elementi normativi che possano ampliare la distanza tra elettori ed eletti, sottolineando come le criticità già rilevate nella legge elettorale in esame rischino di alimentare un nuovo distacco tra rappresentanti e rappresentati, in un momento in cui le democrazie europee attraversano oggettive difficoltà.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*), richiamando le considerazioni svolte dai senatori Scalfarotto e Giorgis, ricollega la discussione odierna a quella già affrontata in Commissione in occasione dell'esame della riforma del premierato, evidenziando come, anche in quella circostanza, le

opposizioni fossero state indotte a un'analogia forma di ostruzionismo, non essendo state in alcun modo coinvolte nel dibattito.

Rappresenta una sentita preoccupazione per lo stato di salute delle democrazie occidentali, ritenendo che l'Italia non ne costituisca un caso isolato, e sostiene che l'idea di fondo perseguita dalla maggioranza, ossia un rafforzamento decisionista delle istituzioni, sia a suo avviso esattamente opposta a quanto necessario.

Evidenzia come le proposte emendative delle opposizioni intendano correggere uno squilibrio tra il principio di governabilità e quello di rappresentatività, tutto a vantaggio del primo, come dimostrano anche le riforme dei regolamenti parlamentari degli ultimi trent'anni.

Richiama, a titolo esemplificativo, le pratiche ostruzionistiche degli anni Settanta, per rimarcare come l'attuale azione delle opposizioni risulti, a suo dire, assai più contenuta. Pur ritenendo che quelle pratiche passate avevano finito per accentuare troppo le degenerazioni del parlamentarismo, ritiene tuttavia errato operare in senso diametralmente opposto con una progressiva compressione della rappresentanza.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), nel condividere le considerazioni del senatore De Cristofaro, ritiene che si possa parlare di democrazia soltanto quando ne permanga la sostanza, e non la sola forma, ed evidenzia la crescente marginalizzazione del Parlamento, determinata anche dal ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza.

Fa presente che i tempi ristretti concessi per le audizioni e per la presentazione degli emendamenti abbiano di fatto eluso lo spirito dell'articolo 72, ultimo comma della Costituzione, che esclude il ricorso a procedimenti abbreviati per le leggi in materia costituzionale ed elettorale.

Ritiene che tale modalità operativa risponda, a suo avviso, a un tentativo di rispettare, solo sul piano formale, le indicazioni della Commissione di Venezia, sebbene, in concreto, la riforma sarà approvata a meno di un anno dalle elezioni. Chiede, quindi, al ministro Casellati di chiarire se, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, troverebbe applicazione la nuova legge elettorale ovvero quella attualmente vigente.

Contesta inoltre la disciplina delle liste sottosoglia, rilevando come il meccanismo del cosiddetto ripescaggio risulti, a suo giudizio, costruito in modo da favorire la sola lista minoritaria collocata all'interno della coalizione di maggioranza, a fronte delle tre liste della coalizione di centrosinistra potenzialmente escluse dal calcolo della soglia necessaria per far scattare il premio.

Definisce non adeguatamente motivato il richiamo al principio di stabilità quale fine della riforma proposta, osservando come anche i regimi antidemocratici possano risultare stabili, ed evidenzia come la governabilità dipenda più dall'omogeneità politica delle coalizioni che dal sistema elettorale prescelto.

Il presidente **DE PRIAMO** (*FdI*) conviene con il senatore Cataldi sull'impossibilità di assicurare automaticamente, con il meccanismo del premio di maggioranza, la necessaria omogeneità politica delle coalizioni. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.37, 1.38 e 1.39 risultano respinti.

Prende la parola il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), chiedendo una breve sospensione della seduta.

Il **PRESIDENTE**, preso atto della richiesta, sospende la seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 17,20, riprende alle ore 17,40.

Il **PRESIDENTE** propone di procedere con dichiarazioni di voto congiunte, della durata di dieci minuti, sugli emendamenti 1.40, 1.41 e 1.42, di analogo contenuto, ferma restando la votazione separata di ciascun emendamento.

La Commissione conviene.

La senatrice **GAUDIANO** (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sui predetti emendamenti, soffermandosi sull'1.40, volto a subordinare la previsione relativa alla suddivisione dei collegi al parere dell'ANCI, ritenendo importante acquisire il punto di vista dei Comuni. Evidenzia come il disegno di legge attribuisca tale competenza esclusivamente al Ministero dell'interno, senza adeguatamente coinvolgere i territori, malgrado l'importanza ad essi attribuita nella narrativa dell'Esecutivo. Ritiene, pertanto, che il provvedimento non risponda all'esigenza di porre al centro i cittadini e i territori.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.40, 1.41 e 1.42, volti a introdurre il parere dell'ANCI e dell'ISTAT nell'ambito del procedimento di definizione delle circoscrizioni.

Sottolinea la natura non ostruzionistica delle proposte emendative, che mirano a includere nel procedimento la voce dei territori e a tenere conto, nella definizione dei collegi, delle caratteristiche demografiche e sociali degli stessi, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT. Rileva, infatti, come non sia sufficiente fare riferimento al solo criterio numerico.

Ritiene che l'introduzione di tali elementi nella definizione delle circoscrizioni rappresenterebbe una pratica di buona legislazione.

Sottolinea, inoltre, come gli emendamenti non incidano sulle finalità perseguite dalla maggioranza con la riforma elettorale, in ragione della loro natura essenzialmente tecnica.

Lamenta, tuttavia, l'assenza di una replica da parte del Governo, ritenendo che tale circostanza determini un indebolimento della parlamentarizzazione del confronto sulla riforma elettorale, che finisce per svolgersi in altre sedi. Critica tale prassi, che, a suo giudizio, si è ripetuta in diversi casi nel corso della legislatura, richiamando, a titolo di esempio, l'esame della disciplina sull'autonomia differenziata.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.40, 1.41 e 1.42, volti a introdurre il

parere dell'ANCI e dell'ISTAT, al fine di includere nel procedimento la voce dei Comuni e la valutazione dei dati demografici dell'elettorato. Rileva come il disegno di legge faccia riferimento ai dati del censimento ai fini della determinazione dei collegi, mentre le proposte emendative in esame intendono attribuire rilevanza a ulteriori dati demografici, attraverso l'acquisizione di valutazioni di carattere tecnico espresse nell'ambito di un apposito parere.

Esprime sorpresa per il parere contrario del Governo, osservando come gli emendamenti non incidano su aspetti qualificanti della riforma, quali le liste bloccate o il premio di maggioranza. Li considera, pertanto, emendamenti di merito e non ostruzionistici e ritiene che sarebbe stato auspicabile un confronto o quantomeno l'indicazione delle motivazioni poste alla base del parere contrario.

Il senatore **SCALFAROTTO** (IV-CR) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.40, 1.41 e 1.42, sottolineando come essi richiamino l'attenzione sul rapporto tra eletti ed elettori.

Ricorda le considerazioni svolte dal senatore Cataldi in merito al fenomeno del cosiddetto *gerrymandering*, che può incidere sui risultati elettorali attraverso la ridefinizione dei collegi. Sottolinea, quindi, l'importanza del coinvolgimento di soggetti terzi e, in particolare, dell'ISTAT, ritenendo che tale contributo possa favorire un più stretto collegamento tra il Parlamento e i cittadini.

Rileva come tale esigenza assuma particolare rilievo alla luce della riduzione del numero dei parlamentari, che ha determinato un aumento del numero degli elettori rappresentati da ciascun eletto, rendendo più complesso il rapporto con la base elettorale.

Richiama, inoltre, le caratteristiche orografiche dei territori, che possono ostacolare il rapporto tra eletti ed elettori e determinare il rischio che le istanze provenienti dalle comunità locali rimangano inascoltate.

Ritiene che una definizione delle circoscrizioni che tenga conto degli aspetti territoriali e demografici possa accrescere la fiducia degli elettori e produrre effetti positivi sull'effettività della rappresentanza.

Ribadisce, infine, la natura non ostruzionistica degli emendamenti, in quanto estranei ai punti qualificanti della riforma elettorale, e osserva come la riforma elettorale, unitamente al provvedimento sul consenso in caso di violenza sessuale, sarebbe tra le poche riforme destinate a essere approvate senza il ricorso al cosiddetto "monocameralismo" alternato. Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.40, 1.41 e 1.42.

Il **PRESIDENTE** comunica che i senatori Cataldi, Maiorino, Guadiano, Patuanelli e De Cristofaro sottoscrivono l'emendamento 1.129.

Propone poi di procedere con una dichiarazione di voto congiunta sugli emendamenti 1.43, 1.44 e 1.45, fermo restando il voto distinto delle diverse proposte emendative.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), nell'esprimere delusione per il mancato riscontro alle aspettative di un atteggiamento di apertura al confronto da

parte della maggioranza, dichiara, non accoglibile la proposta del Presidente.

Il **PRESIDENTE** prende atto della posizione del senatore Giorgis e avverte che si procederà alla votazione dell'emendamento 1.43.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.43, volto ad evitare che la maggioranza possa utilizzare la propria forza numerica per imporre decisioni anche in ordine alla configurazione dei collegi, in modo potenzialmente favorevole all'Esecutivo in carica.

Stigmatizza il superamento delle prassi consolidate secondo le quali le riforme elettorali dovrebbero essere il frutto di un ampio accordo tra le diverse forze politiche. Ritene che l'introduzione di un meccanismo di aggiornamento automatico delle circoscrizioni potrebbe rappresentare un intervento positivo nell'interesse del Paese.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) rileva come il richiamato clima di correttezza nello svolgimento dei lavori rappresenti, a suo giudizio, soltanto un'apparenza, non riscontrandosi, nell'esame in corso, un effettivo atteggiamento di apertura al confronto.

Riferisce di aver appreso da un'agenzia di stampa che nella giornata di domani, in tarda mattinata, sarebbe prevista una riunione della maggioranza per discutere della riforma elettorale. Lamenta, pertanto, il protrarsi dei lavori in Commissione, mentre il Governo non avrebbe ancora definito i contenuti della riforma, determinando l'accantonamento della discussione su emendamenti concernenti aspetti fondamentali del provvedimento.

Ritiene che tale situazione configuri uno svilimento del ruolo del Parlamento e dichiara che sarebbe pertanto orientata a chiedere una sospensione dei lavori fino allo svolgimento della riunione di maggioranza.

Il **PRESIDENTE** ricorda che le Commissioni erano state autorizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a convocarsi a partire dal 1° settembre e che, con lo svolgimento dei lavori in corso, i parlamentari stanno svolgendo il loro dovere, anche alla luce della imminente calendarizzazione in Assemblea della riforma elettorale.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) replica che il dovere dei parlamentari dovrebbe consistere nel discutere una riforma i cui contenuti siano definiti, anziché nell'essere impegnati in "sedute fiume" su un provvedimento dai contorni ancora sfumati.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.43.

Rileva come la 1ª Commissione sia l'unica ad essere convocata in questi giorni, tra l'altro per l'esame della legge elettorale, nonostante il Paese si trovi, a suo giudizio, ad affrontare questioni ben più urgenti. Ritene, pertanto, che il Parlamento dovrebbe dedicare maggiore attenzione a temi quali, per esempio il costo dei carburanti e delle bollette.

Condivide le considerazioni della senatrice Maiorino circa l'opportunità di sospendere i lavori fino allo svolgimento della riunione di maggioranza,

ritenendo che l'attuale discussione sia del tutto fittizia, perché, nonostante gli emendamenti in esame non abbiano carattere ostruzionistico, ma affrontino questioni di buon senso, il Governo non fornisce nemmeno le motivazioni del proprio parere contrario.

Sottolinea, inoltre, come le proposte emendative in esame non incidano sulle regole della rappresentanza, ma riguardino la trasparenza e la pubblicità delle informazioni.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*IV-CR*) interviene in replica alle considerazioni del Presidente, osservando che, se è vero che il provvedimento è stato calendarizzato per l'esame in Assemblea, tale scelta discende da una sollecitazione del Governo, cui spetta individuare le priorità dell'agenda parlamentare.

Ritiene pertanto irrazionale, alla luce delle ben più gravi emergenze presenti nel Paese, la scelta di attribuire priorità all'esame della legge elettorale e condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Maiorino.

Esprime, inoltre, perplessità per la possibilità di modificare la soglia prevista per l'attribuzione del premio di maggioranza sulla base dei risultati dei sondaggi e chiede se sia prevista l'introduzione del ballottaggio.

Sottolinea come, allo stato, non si stia discutendo nel merito dell'opportunità di tale previsione, mentre la maggioranza sembrerebbe affrontare la questione in relazione alle proprie prospettive elettorali e al timore di perdere le elezioni in caso di introduzione del ballottaggio.

Posto ai voti, l'emendamento 1.43 è respinto.

Si passa, dunque, alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.44.

La senatrice **VALENTE** (*PD-IDP*) evidenzia che l'oggetto della discussione non riguarda il merito del sistema elettorale prescelto, bensì le modalità con cui garantire ai cittadini la piena consapevolezza nell'esercizio del voto.

Rappresenta che l'emendamento si limita a chiedere che il decreto di assegnazione dei seggi sia adottato almeno sessanta giorni prima della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, in modo che l'elettorato possa conoscere con adeguato anticipo le regole del gioco. Sottolinea che tale richiesta non intende in alcun modo interferire con la scelta della maggioranza di stabilire i tempi della fine della legislatura, ma mira soltanto a costruire condizioni di maggiore trasparenza nell'esercizio del diritto di voto. Evidenzia, altresì, come le repliche ricevute dalla maggioranza si siano limitate a un diniego privo di motivazione, senza che fossero illustrate le ragioni tecniche di un'eventuale incompatibilità con i tempi procedurali.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) dichiara di condividere l'osservazione della senatrice Valente, secondo cui la norma proposta non modificherebbe in alcun modo l'impianto sostanziale del provvedimento, limitandosi a introdurre un elemento di maggiore conoscibilità delle regole. Ritiene, poi, che l'anticipazione dei lavori parlamentari e la previsione di sedute notturne per discutere il provvedimento in esame non sia dettata dalla

necessità di affrontare le priorità reali del Paese, quali il costo delle bollette o la crisi degli affitti, ma risponda piuttosto all'esigenza della maggioranza di individuare, sulla base dell'andamento dei sondaggi, il momento più conveniente per sciogliere le Camere.

Esprime forte contrarietà nei confronti del meccanismo del premio di maggioranza introdotto dal provvedimento in esame, definendolo potenzialmente in contrasto con i principi costituzionali e ricordando come analoghi meccanismi siano già stati oggetto di censura da parte della Corte costituzionale.

Contesta inoltre il meccanismo di esclusione delle liste che non superano determinate soglie all'interno delle coalizioni, ritenendo che esso vanifichi la volontà espressa dagli elettori a favore della coalizione nel suo complesso. Propone, richiamando l'esperienza della legislazione elettorale greca, che le nuove regole trovino applicazione soltanto a partire dalla seconda legislatura successiva a quella in corso, qualora l'approvazione della riforma avvenga pochi mesi prima dello scioglimento delle Camere.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-CR) sottolinea come tale emendamento sia diretto a garantire il principio di conoscibilità delle regole elettorali. Fa presente, portando l'esempio del sistema elettorale maggioritario a doppio turno francese, che la conoscenza anticipata delle regole di trasformazione dei voti in seggi consente all'elettore di orientare consapevolmente la propria scelta, anche in funzione del cosiddetto "voto utile". Ritiene che modificare la legge elettorale a ridosso della scadenza della legislatura costituisca una scorrettezza della maggioranza, che priva l'elettore di questa consapevolezza.

Evidenzia, infine, come tutti gli emendamenti presentati dal gruppo abbiano l'unico obiettivo di migliorare la conoscibilità del processo elettorale, aspetto cruciale nell'esercizio del diritto di partecipazione democratica.

Posto ai voti, l'emendamento 1.44 risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, prima di passare alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.45, la rappresentante del Governo, accogliendo le sollecitazioni delle opposizioni, intenderebbe precisare le motivazioni alla base di alcuni pareri resi.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede se l'intervento del Governo riapra la discussione, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del Regolamento.

Il [PRESIDENTE](#), ribadendo che si tratta di mere precisazioni sui pareri già resi, propone alla Commissione di utilizzare le successive dichiarazioni di voto per eventuali risposte alle precisazioni del ministro Casellati.

La Commissione conviene.

Prende la parola il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#), precisando che il parere contrario sull'emendamento 1.44, appena respinto, è dovuto alla difficoltà di conciliare il termine di sessanta giorni per la convocazione dei comizi, proposto dall'opposizione, con il termine di settanta giorni per lo svolgimento delle elezioni, decorrenti dalla fine della Legislatura, stabilito dall'articolo 61 della Costituzione. Inoltre, a suo

avviso, gli interventi in sede di dichiarazione di voto dovrebbero, secondo il disposto dell'articolo 90 del Regolamento, riguardare il merito degli emendamenti e non riferirsi a questioni più generali, che esulano dal contenuto proprio del provvedimento.

I senatori **GIORGIS** (PD-IDP), **VALENTE** (PD-IDP), **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) e **SCALFAROTTO** (IV-CR) ritengono che non spetti al Ministro richiamare il rispetto di una disposizione del Regolamento.

Il ministro **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI** precisa che, con il suo intervento, intendeva solo rilevare la difficoltà di rispondere sul merito dei pareri resi sugli emendamenti, dal momento che spesso gli interventi dell'opposizione hanno affrontato temi più ampi, come la crisi energetica e la guerra.

Si prosegue, quindi, con le dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.45. Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) ribadisce la grave inopportunità della considerazione svolta dal Ministro in merito all'ampio perimetro delle dichiarazioni rese dall'opposizione. Fa presente che il suo Gruppo, come tutta l'opposizione, sta portando avanti da giorni un faticoso dibattito sul complesso della legge elettorale, intervenendo per ore, senza alcun supporto degli strumenti di intelligenza artificiale e senza procedere con interventi evidentemente slegati dalla riforma elettorale, come accadeva, invece, nelle legislature passate, con il mero scopo di fare ostruzionismo. Ricorda che, in oltre quattro anni di legislatura, nessun emendamento presentato dal proprio gruppo ha mai ricevuto parere favorevole, pur trattandosi in molti casi di proposte di carattere meramente migliorativo. Tale circostanza rende, a suo avviso, ancor più gravoso lo sforzo - condotto peraltro da un numero esiguo di senatori privi della possibilità di alternarsi con altri colleghi - di garantire un esame puntuale del provvedimento.

Annuncia quindi il voto favorevole.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) chiarisce che le osservazioni precedentemente espresse dal proprio gruppo circa l'inopportunità delle dichiarazioni rese dal Ministro non intendevano muovere un attacco personale alla rappresentante del Governo, bensì sollevare una questione di ordine politico circa il fatto che non spetta al Governo richiamare il rispetto dei Regolamenti parlamentari. Invero, a suo avviso, permangono senza risposta alcuni nodi di rilievo costituzionale emersi nel corso del dibattito. Segnala come non sia stata fornita risposta puntuale né sull'emendamento delle senatrici Musolino e Paita, volto a innalzare le soglie di sbarramento né sulla questione del superamento dei capilista bloccati, evidenziando come tale meccanismo introduca una discriminazione tra partiti e tra elettori di collegi di diversa ampiezza. Chiede, dunque, al Governo quali siano i timori relativi alla possibilità di aprire a una discussione sui pareri resi.

Dichiara quindi il voto favorevole.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*IV-CR*), nel dichiarare il voto favorevole, fa presente che quanto può essere apparso alla rappresentante del Governo come un intervento fuori tema costituisca, in realtà, un tentativo di rendere conto del valore politico della discussione sulla riforma elettorale. Sottolinea che il provvedimento in esame, per la vicinanza temporale con la scadenza elettorale e per le sue caratteristiche tecniche, tali da consentire l'ingresso in blocco di centocinque parlamentari, produce effetti che vanno ben oltre la mera meccanica elettorale.

Ribadisce che gli emendamenti presentati dal proprio gruppo non hanno finalità meramente tecniche, bensì una profonda valenza politica e, quindi, non certo estranea al tema in discussione. Ricorda come la riforma proposta non risponda a una logica di semplice aggiornamento della normativa previgente, ma costituisca, a suo avviso, un testo controverso, come emerso dall'ampio dibattito anche tra gli studiosi di diritto costituzionale. Ritiene pertanto non corretto, e financo riduttivo, sostenere che gli interventi abbiano eluso il merito degli emendamenti. Con riguardo, poi, all'emendamento di maggioranza volto a ridurre la soglia per l'accesso al premio, evidenzia il sospetto, a suo avviso non peregrino, che tale iniziativa risponda a valutazioni di convenienza politica connesse alla rapida crescita di una nuova forza politica. Conclude ribadendo l'inopportunità che il Ministro richiami i parlamentari al rispetto del regolamento del Senato, essendo questo il compito del Presidente di Commissione piuttosto che del Presidente del Senato.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*), nell'annunciare il voto favorevole, dichiara di condividere le perplessità già espresse in merito al provvedimento e riferisce di aver individuato otto distinti profili di criticità, che richiederebbero, a suo avviso, un tempo di trattazione ben superiore ai cinque minuti assegnati. A titolo esemplificativo, richiama: il tema del premio di maggioranza, che raffronta con perniciosi precedenti storici, quali la legge Acerbo e la cosiddetta "legge truffa"; la questione del premio di maggioranza che, così congegnato appare come un "premio di minoranza"; il tema dell'assenza di rimedi giurisdizionali effettivi, nonché la sostanziale inemendabilità del testo. Precisa che la complessità della materia impone talvolta di non arrestarsi all'esame del singolo emendamento, ma di ricostruire il contesto complessivo della discussione, pur nel rispetto dei tempi assegnati.

Posto in votazione, l'emendamento 1.45 risulta respinto.

Il Presidente ricorda che l'emendamento 1.46 è inammissibile e avvisa che si procederà alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.47.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) chiarisce che intende utilizzare il tempo a disposizione per replicare alle considerazioni svolte poc'anzi dal Ministro. Ritiene che l'intervento abbia deluso le aspettative dell'opposizione. Si attendeva, a suo giudizio, un intervento nel merito, soprattutto dopo numerose ore di dibattito privo di reale ascolto da parte della maggioranza.

Si auspicava, in particolare, un chiarimento da parte del Governo su diverse questioni: la compatibilità tra il premio di maggioranza su base

nazionale al Senato e l'articolo 57 della Costituzione; la compatibilità del provvedimento in esame con il principio del bicameralismo paritario e con l'autonomia delle elezioni di Camera e Senato; la conformazione della scheda elettorale, che risulta di non agevole lettura per l'elettore; la questione dei capilista bloccati, che introduce una disparità di trattamento sia tra i partiti, in ragione della diversa incidenza del voto di preferenza, sia tra gli elettori.

Conclude, ritenendo che tali profili non abbiano trovato adeguata risposta nemmeno in sede di replica alla discussione generale e che si sia preferito, a suo avviso, mantenere argomentazioni di carattere generale senza affrontare nel merito le questioni sollevate.

Il **PRESIDENTE** ricorda, in merito a quest'ultima considerazione, che sia lui stesso, come relatore, sia il Ministro hanno già svolto ampie repliche al termine della discussione generale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.47 risulta respinto.

Interviene incidentalmente il senatore **SCALFAROTTO (IV-CR)**, per esprimere un pensiero di vicinanza all'ex Vicepresidente del Senato, onorevole Emma Bonino, ricoverata per ragioni di salute.

Il **PRESIDENTE** si associa a tale pensiero di affetto e vicinanza, a nome dell'intera Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,35.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 2026

523^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

DE PRIAMO

indi del Vice Presidente

TOSATO

indi del Vice Presidente

PARRINI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(1971) Deputato BIGNAMI e altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

(1822) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

- e petizioni nn.

48, 817, 856, 922, 1014, 1051, 1054, 1140, 1662, 1699, 1747 e 1875 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge, sospeso nella precedente seduta.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.48.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole, rilevando che l'emendamento 1.48 sostituisce la previsione secondo cui i dati del censimento permanente della popolazione utilizzati ai fini elettorali sono fissati a scadenza quinquennale, stabilendone l'aggiornamento con cadenza biennale. La finalità è quella di rendere più

frequente l'aggiornamento della base demografica sulla quale si fondano tanto l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni quanto la distribuzione dei settanta seggi destinati al premio di governabilità, insistendo così, come già negli emendamenti immediatamente precedenti, sul nesso tra consistenza della popolazione e rappresentanza elettorale. Sottolinea come, pur trattandosi di una proposta che non incide su alcuno degli elementi fondanti del provvedimento, sui quali si registrano i maggiori punti di distanza tra maggioranza e opposizione, essa mira unicamente a fondare la rappresentanza demografica su dati quanto più possibile aggiornati. L'intervallo quinquennale rischia infatti di restituire una fotografia demografica più distante dalla realtà di quanto sarebbe necessario, a causa del rilievo crescente assunto dai fenomeni di mobilità interna e di spopolamento territoriale.

Il senatore **SCALFAROTTO** (IV-CR), ricollegandosi all'intervento del senatore De Cristofaro, richiama la questione degli elettori fuori sede, fenomeno che interessa in misura rilevante la popolazione giovanile che si sposta per ragioni di studio o di lavoro. Osserva come, alla crescente domanda di poter esercitare il diritto di voto, si accompagni una progressiva flessione dell'affluenza alle urne, dovuta in parte alla disaffezione verso la politica, ma anche alla circostanza che, in una fase nella quale il progresso tecnologico ha reso gli spostamenti più agevoli, molti cittadini si trovano nell'impossibilità di votare, se non facendosi carico di costi anche ingenti. A ciò si aggiunge il ritardo con cui, in caso di cambio di residenza, si perfeziona l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di destinazione, ritardo che, per ragioni burocratiche, può protrarsi per settimane o per mesi. Sostiene quindi che una revisione biennale, in luogo di quella quinquennale, porrebbe pertanto la pubblica amministrazione nella condizione di dedicare al costante aggiornamento degli elenchi degli elettori un'attenzione maggiore. Ricorda altresì come la mobilità non si esaurisca negli spostamenti interni verso le regioni settentrionali, ma comprenda anche l'emigrazione giovanile e intellettuale verso l'estero. Conclude infine osservando che la maggiore frequenza di aggiornamento dei dati demografici può garantire una più fedele rappresentazione dell'elettorato e una maggiore partecipazione al voto.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) sottoscrive le considerazioni del senatore Scalfarotto e invita a considerare che l'emendamento in esame non incide su nessuno degli aspetti politicamente più controversi della legge, ma dispone la garanzia di un aggiornamento più puntuale dei presupposti applicativi di qualsiasi legge elettorale. Osserva inoltre che, poiché la modifica incide sul testo unico delle leggi recanti norme elettorali, essa potrebbe del resto essere approvata con effetti benefici, anche qualora la maggioranza rinunciasse all'approvazione del provvedimento, invitando il relatore a prendere la parola per motivare la contrarietà anche a un intervento giudicato come di pura manutenzione. Sostiene che l'assenza di dibattito determina un'integrale preclusione al confronto parlamentare, giacché la legge elettorale costituisce per la maggioranza oggetto di discussione, anche animata, ma esclusivamente all'interno del proprio

perimetro. Ritiene, infine, che tale impostazione, denunciata sin dall'inizio dell'esame, si sia nel tempo ulteriormente aggravata; peraltro, la fatica con cui la maggioranza sta costruendo il testo all'interno di sé stessa emerge con evidenza dal numero degli emendamenti accantonati e dai pareri ancora mancanti.

La senatrice **PIRRO** (*M5S*), nel giudicare l'emendamento di buon senso, rileva di non comprendere per quale ragione debba rinunciarsi a una fotografia più precisa e attuale della distribuzione della popolazione sul territorio nazionale, in quanto le tecnologie oggi disponibili rendono la raccolta e la trasmissione dei dati assai più rapide che in passato. Osserva che la questione non riguarda soltanto gli elettori fuori sede richiamati dal senatore Scalfarotto, ma anche i molti giovani che si trasferiscono all'estero, trattandosi di dinamiche di popolazione delle quali occorre tenere conto, in un contesto decisivo per la vita democratica, quale la disciplina dell'elezione dei due rami del Parlamento. Lamenta quindi la disattenzione dei componenti della maggioranza nel corso del dibattito, rivendicando la risposta unitaria delle opposizioni sul provvedimento e sostenendo che la maggioranza intende adattare il sistema affinché il responso delle urne corrisponda alle proprie convenienze, anziché alla libera volontà dei cittadini.

Posto ai voti, l'emendamento 1.48 è respinto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.49.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole e interviene, in generale, sulle ragioni che, a suo avviso, hanno motivato l'impianto del disegno di legge in esame. Osserva che il provvedimento nasce come progetto nel febbraio 2026, in uno scenario politico e demoscopico assai diverso dall'attuale, in cui la maggior parte dei sondaggi mostrava, a parità di percentuale nazionale, una distribuzione territorialmente più omogenea del voto del centrosinistra, in grado quindi di disperdere meno voti nei territori più presidiati e che nelle simulazioni conseguiva circa quindici collegi uninominali in più. Sostiene che, in tale contesto, l'abolizione dei collegi uninominali appariva idonea a sterilizzare tale vantaggio, in un rovesciamento della situazione che per anni aveva penalizzato quello schieramento, tenuto - ai tempi della legge Mattarella - a prevalere con uno scarto superiore ai tre punti percentuali per compensare i voti dispersi in Emilia-Romagna e in Toscana. Sostiene altresì che l'obbligo di indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio non risponda tanto all'esigenza di valorizzare il candidato del centrodestra, quanto a capitalizzare la maggiore difficoltà che la scelta comporta per il centrosinistra. Rileva quindi come, mutato il quadro, la discussione delle principali modifiche da apportare all'interno della maggioranza abbia inseguito i sondaggi, indicando, a titolo di esempi, il ballottaggio, dapprima previsto e poi soppresso alla Camera dei deputati, e ora nuovamente all'esame del Senato, e la soglia per l'attribuzione del premio, che oscilla, in diverse proposte, tra il 40, il 41 e il 42 per cento. Cita, infine, quale ulteriore esempio di norma costruita a suo dire contro l'avversario, la disposizione secondo cui i voti delle liste che non superano

la soglia del 3 per cento, ove non si tratti della migliore tra quelle sotto soglia, non concorrono neppure alla determinazione del premio, ritenendo che tale previsione penalizzi il centrosinistra, il quale annovera tre liste in quella condizione, a fronte di una sola del centrodestra. Ritiene, infine, che la norma dovrà comunque essere modificata, pena il rischio di incostituzionalità.

Il senatore **SCALFAROTTO** (IV-CR) sostiene che i collegi uninominali ebbero un ruolo determinante nelle elezioni del 2022, in quanto l'attuale opposizione si presentò divisa in tre schieramenti, facendo sì che il principio maggioritario a turno unico si traducesse in pochissimi collegi conquistati dal centrosinistra. Richiama, in proposito, la propria candidatura in un collegio della città di Milano, nel quale concorrevano separatamente i candidati del Partito democratico, del Terzo polo e del Movimento 5 Stelle, a fronte di un solo candidato del centrodestra, e osserva come formazioni di centrodestra che ottennero un numero di voti sostanzialmente analogo a quelle del Terzo polo abbiano conseguito un numero di seggi maggiore grazie ai collegi uninominali. In quella fase, sostiene, i collegi svolsero la medesima funzione che oggi la legge affiderebbe al cosiddetto "listone", essendo stati distribuiti sulla base dei sondaggi allora disponibili, nella convinzione che sarebbero stati quasi tutti appannaggio del centrodestra. Ritiene inoltre che, venuta meno tale convinzione, e profilandosi il rischio di una sconfitta o del pareggio al Senato, la sostituzione dei collegi uninominali con un listone predeterminato è apparsa la soluzione più pratica, anche in ragione del fatto che il centrosinistra, a suo dire, sembra oggi disporre di una *leadership* più avveduta di quella che, nella precedente tornata, ritenne di escludere alcune componenti. Auspica, infine, che anche i soggetti più riottosi all'idea dell'unità della coalizione vi si convertano.

La senatrice **DAMANTE** (M5S) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, in coerenza con quanto già espresso sull'emendamento precedente, ritenendo che ridurre l'intervallo di aggiornamento dei dati significhi anteporre la precisione della rappresentanza alla comodità burocratica. Ricorda che la Costituzione impone che la ripartizione dei seggi avvenga in base alla popolazione reale e giudica quella quinquennale una fotografia troppo datata, laddove una cadenza biennale o triennale risulterebbe a suo dire più adeguata, tanto più che l'Istituto nazionale di statistica effettua ormai rilevazioni annuali. Sottolinea inoltre l'esigenza di dare rappresentanza immediata ai flussi migratori interni, che modificano di continuo il peso demografico di province e città. Lamenta infine che, a suo avviso, la maggioranza non fornisce risposte nel merito neppure su questioni prive di implicazioni politiche, laddove la Commissione dovrebbe essere la sede in cui riflettere insieme e chiarire le rispettive posizioni.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS), nel dichiarare il voto favorevole, ritiene che la maggioranza abbia scelto di costruire in tal modo la legge elettorale per una convenienza di parte. Dichiara tuttavia di considerare il nuovo sistema improponibile anche nell'ipotesi in cui a

beneficiarne fossero le attuali opposizioni, sostenendo che esse dovrebbero anzi assumere sin d'ora un impegno pubblico e chiaro ad avviare fin dall'inizio della prossima legislatura, e non nel suo ultimo anno, un percorso di modifica sostanziale della legge elettorale in discussione, qualora malauguratamente entrasse in vigore. Ritiene infatti che si tratti di una legge in contraddizione con la Costituzione, lesiva della partecipazione democratica e inidonea a dare risposta alla crisi della democrazia italiana.

Posto ai voti, l'emendamento 1.49 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.50.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) giudica condivisibile la considerazione da ultimo svolta dal senatore De Cristofaro, accostandola alla risposta data dalla segretaria del Partito democratico all'appello rivolto alle opposizioni dal Ministro della giustizia in occasione della riforma costituzionale in materia di magistratura, allorché si sostenne che quella riforma avrebbe giovato anche a chi sarebbe stato un domani chiamato a governare. Osserva che ci si trova ora in una situazione analoga, in quanto il provvedimento è ispirato alla concentrazione del potere nell'Esecutivo, all'ulteriore indebolimento del Parlamento, considerato sede di mera perdita di tempo, e alla pretesa di far scaturire dal voto diretto dei cittadini, nel più breve tempo possibile, un governo destinato a durare e un Parlamento subordinato a tale indicazione. Afferma che l'opposizione intende avversare tale modello a prescindere dal risultato che produrrà, per una distribuzione del potere che realizzerebbe, ritenuta ineguale, e foriera della tentazione di superare ogni limite, oltre che pericolosa per il buon funzionamento della democrazia rappresentativa. Rileva infine come la qualità non eccelsa della legislazione di questi anni discenda anch'essa da un assetto che la riforma intende portare alle estreme conseguenze, istituzionalizzando la primazia del Governo, e in particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, su tutte le articolazioni del pluralismo politico e sociale.

La senatrice **PIRRO** (M5S) ribadisce di non condividere l'impianto complessivo della riforma, che giudica in contrasto con la Costituzione sotto più profili e di cui auspica pertanto la modifica nell'ipotesi, che ritiene non scontata a causa delle fibrillazioni interne alla maggioranza, in cui l'esame giunga a compimento. Ritiene che non sia corretto intervenire sulle norme che disciplinano le elezioni politiche a meno di un anno dalla scadenza naturale della legislatura, sostenendo che si tratta di un modo di procedere più consono a regimi di altra natura che a una democrazia e ritenendo che sarebbe stato preferibile differire l'entrata in vigore delle nuove regole non al primo appuntamento elettorale utile, ma alla legislatura successiva, al fine di ottenere un sistema idoneo a garantire una maggioranza stabile e insieme rispondente alla volontà degli elettori. Conclude, affermando che ogni atto approvato dalle Camere deve rispondere pienamente ai requisiti costituzionali e che non ritiene vano continuare a ribadire, anche a lungo, le posizioni dell'opposizione, a suo dire in linea con le previsioni dei padri costituenti.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*IV-CR*), nel riconoscere che gli emendamenti in esame presentano un contenuto in parte ostruzionistico, osserva che essi permettono comunque di discutere su questioni meritevoli di considerazione, quali l'esigenza di garantire il legame più fedele possibile tra i parlamentari e la rappresentanza territoriale. Ricorda di aver già rilevato nel corso della giornata come la riduzione del numero dei parlamentari non abbia prodotto, a suo avviso, un migliore funzionamento delle Camere e sostiene che la riduzione delle Commissioni permanenti del Senato da quattordici a dieci abbia avuto quale effetto che i loro componenti debbano oggi svolgere il lavoro di due Commissioni, come accade per gli affari esteri e la difesa. In tale contesto i parlamentari sono chiamati a rappresentare territori vastissimi, la cui demografia muta considerevolmente. Sostiene altresì che sottrarre al radicamento territoriale 105 parlamentari, facendoli derivare da una lista non collegata ad alcun territorio, comporta che gli eletti su base territoriale scendano da 600 a 495, con la conseguenza che i territori chiamati a esprimerli risulteranno assai più ampi, con i collegi da ripartire al Senato che passerebbero da 200 a 165. Ne discende, a suo giudizio, un meccanismo che genera frustrazione tanto nell'elettore, privo di ogni contatto con chi ha contribuito a designare, quanto nel rappresentante, posto nell'impossibilità di dare efficacemente voce al proprio territorio. Posto ai voti, l'emendamento 1.50 è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.51.

La senatrice **VALENTE** (*PD-IDP*), premesso che l'articolo in esame delinea il procedimento di assegnazione dei seggi tanto a livello circoscrizionale quanto a livello di singolo collegio, riconosce che gli ultimi emendamenti presentano un segno ostruzionistico, ma ritiene che essi colgano un profilo reale, in quanto il testo del disegno di legge prevede che i dati del censimento permanente siano fissati a livello comunale, mentre non è dato comprendere per quale ragione non possa farsi riferimento al livello provinciale, regionale o circoscrizionale. Nel concordare con le osservazioni del senatore Scalfarotto, ritiene che l'articolo contribuisca in misura notevole a peggiorare un sistema elettorale che ritiene suscettibile di mortificare la partecipazione e la qualità della democrazia, sotto il profilo della distribuzione dei seggi tra i territori come delle diverse modalità di individuazione degli eletti. Ritiene corretto, quindi, assumere un impegno futuro a riscrivere la legge elettorale con un metodo di maggiore confronto. Svolge infine una riflessione di carattere politico sul bicameralismo, che in taluni passaggi della legislatura è stato a suo avviso mortificato, mentre ritiene che, nell'*iter* corrente, sia esaltato al solo fine di risolvere problemi funzionali agli equilibri interni alla maggioranza. Conclude affermando che le regole elettorali debbono essere pensate nell'interesse generale e non di parte e sostenendo che le principali correzioni siano state sinora introdotte non quando le opposizioni le hanno prospettate, ma quando le hanno imposte i rilievi degli esperti e l'andamento dei sondaggi.

Il presidente **DE PRIAMO** (*FdI*), in qualità di relatore, precisa, in relazione all'intervento del senatore Scalfarotto, che i senatori destinati a vedere un significativo ampliamento del proprio territorio di riferimento sarebbero 67 su 200, ossia quelli finora eletti nei collegi uninominali, mentre tutti gli altri candidati dovranno comunque ricercare le preferenze su un territorio corrispondente agli attuali collegi plurinominali.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*IV-CR*), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.51, replica che il proprio ragionamento non riguarda soltanto i collegi uninominali, ma anche quelli plurinominali, ritenendo entrambi già oggi di ampiezza eccessiva. Cita, a titolo di esempio, il collegio uninominale che comprendeva l'intera città di Milano, in cui è stato candidato nella tornata precedente, mentre la circoscrizione proporzionale nella quale è stato eletto comprende tutte le province del Piemonte e centotrenta comuni della provincia di Torino, con esclusione del capoluogo, sicché egli si trova a rappresentare anche i cittadini del Verbano-Cusio-Ossola. Ritiene infine che, nel momento in cui trentacinque senatori derivano da un listone nazionale, privo di qualsiasi collegamento territoriale, i restanti centosessantacinque dovranno rappresentare il territorio nazionale diviso per centosessantacinque, con collegi conseguentemente più ampi.

Il presidente **DE PRIAMO** (*FdI*) osserva che i candidati inclusi nel listone sono comunque candidati anche nei collegi plurinominali, come capilista o in posizione utile per le preferenze, e che, ove risultino eletti nel "listone", subentrano i candidati successivi in lista.

Il senatore **SCALFAROTTO** (*IV-CR*) prende atto della precisazione, rilevando tuttavia che, ove si fossero previsti duecento collegi, ciascun eletto avrebbe avuto un collegamento diretto con un territorio corrispondente al Paese diviso per duecento. Sostiene quindi che con il meccanismo proposto, invece, alcuni collegi esprimeranno due eletti, uno per scorrimento della lista e uno per effetto del listone, ma resteranno di dimensioni comunque enormi, non essendo prevista alcuna ripartizione del territorio tra i due.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) osserva, anche in relazione alle argomentazioni della senatrice Valente, che il bicameralismo paritario si sta realizzando in questa circostanza per un mero incidente di percorso. Precisa, peraltro, di non attribuire l'intera responsabilità di tale tendenza all'attuale Governo, avendola criticata da molti anni e nei confronti di varie maggioranze. Nel ribadire il suo giudizio negativo sulla legge in esame, ricorda la sua contrarietà anche al sistema vigente, sostenendo che i collegi uninominali ivi previsti siano tali soltanto nominalmente, risolvendosi nella sommatoria dei partiti presenti nella parte proporzionale, con largo predominio del voto di lista anche per come era costruita la scheda.

Il senatore **PIRONDINI** (*M5S*) si associa alle considerazioni svolte, ribadendo che, a suo avviso, il bicameralismo non può essere invocato a intermittenza e ricordando, in linea con il senatore De Cristofaro, come fosse stata inizialmente prospettata al Senato la mancanza di una reale

fase emendativa, dovendosi far pervenire in via informale alla Camera le proposte di iniziativa dei senatori, e come, di fronte a un imprevisto occorso alla maggioranza nell'altro ramo del Parlamento, il bicameralismo sia improvvisamente riemerso proprio per porvi rimedio. Sottolinea di svolgere tale rilievo a tutela dell'intero sistema bicamerale e ritiene non ammissibile prevedere preventivamente che il Senato, per incidere su una legge di iniziativa dell'altro ramo, debba inviarvi le proprie proposte, dovendosi invece garantire a tutti i senatori la possibilità di intervenire in ciascuna delle fasi previste dall'ordinamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.51 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.52.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in oggetto, che fa riferimento al livello circoscrizionale, mentre i precedenti richiamavano rispettivamente il livello provinciale e quello regionale, e riconosce che si tratta di proposte di carattere ostruzionistico. Ritiene infatti che le forze di opposizione debbano condurre una battaglia politica contro il provvedimento, avvalendosi di tutti gli strumenti consentiti dal Regolamento. Sostiene tuttavia di poter affermare che si tratta di un ostruzionismo di merito, essendo costante il tentativo di spiegare le proprie ragioni ai colleghi di maggioranza, alla stampa e a tutti gli osservatori e di far emergere una visione alternativa a quella delle forze di destra. Sottolinea, in proposito, come già nella scorsa settimana, che la grande maggioranza degli emendamenti di merito reca non le firme dei singoli gruppi di opposizione, ma quelle di tutti i gruppi, per il tramite dei rispettivi presidenti. Ritiene la circostanza non di poco conto, giacché negli anni passati non era agevole che gli attuali partiti di opposizione condividessero un'idea così prossima di architettura istituzionale e costituzionale. Ricorda che la legge elettorale vigente non fu votata da una parte del centrosinistra, che all'epoca ne diede un giudizio negativo, e giudica pertanto un salto di qualità significativo il fatto che oggi la condivisione non riguardi soltanto la battaglia di opposizione ma anche la definizione di una comune proposta di legge elettorale, suscettibile di divenire un domani la base di un programma di governo. Annuncia infine che di tale spazio di discussione le opposizioni continueranno ad avvalersi anche in Assemblea, a partire dalla giornata di mercoledì prossimo.

Il senatore **MELONI** (*PD-IDP*) ritiene che l'imposizione di un calendario tanto stringente come quello relativo al disegno di legge in esame presupponga un disegno di carattere meramente distruttivo, volto a neutralizzare la circostanza, per avventura oggi favorevole al centrosinistra, di una migliore distribuzione territoriale del voto. Ritiene che alle forze di opposizione si debba riconoscere un'idea di sistema coesa e compatta, riassumibile nell'obiettivo di avvicinare gli eletti agli elettori e di ristabilire un effettivo rapporto di rappresentanza e di responsabilità. Prosegue rilevando come tale impostazione intenda rendere compatibili la rappresentanza e il ruolo del Parlamento con l'indicazione di una prospettiva di governo, senza per ciò imporre la scelta

del capo di una coalizione, in coerenza con la natura parlamentare del regime politico e con l'esigenza di un Parlamento che rappresenti le forze politiche, sociali e culturali del Paese, e che l'obiettivo sia perseguibile tanto attraverso le preferenze quanto, preferibilmente, attraverso i collegi uninominali. Nel ritenere che la maggioranza abbia invece scelto di procedere in autonomia, senza coinvolgere le opposizioni, sostiene che essa sia giunta al punto di dover aggiornare il proprio piano continuamente sulla scorta delle indicazioni degli esperti e degli uffici di partito, senza alcun obiettivo di funzionalità del sistema istituzionale né di miglioramento del rapporto tra eletti ed elettori. Richiama in proposito l'esperienza del centrodestra nel 2005, animata dal medesimo intento di ostacolare la vittoria del centrosinistra, e le conseguenze che ne derivarono nella legislatura successiva, quando la ristrettezza dei margini al Senato favorì fenomeni di compravendita di parlamentari che indebolirono il governo allora in carica, con grave pregiudizio del rapporto di fiducia tra cittadini e Parlamento. Osserva altresì che, a suo avviso, neppure da tali precedenti si è tratto insegnamento, non riuscendo la maggioranza a dare seguito al dettato costituzionale sull'elezione del Senato su base regionale. Conclude annunciando che, ove le opposizioni conseguissero la maggioranza nella prossima legislatura, esse perseguirebbero l'obiettivo di modificare la legge elettorale oggi in discussione.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-CR) manifesta rammarico per l'occasione perduta di affermare dinanzi al Paese che le regole fondamentali debbano essere riscritte insieme. Ricorda che ciò non è stato possibile neppure in occasione della riforma costituzionale in materia di magistratura, ove, pur essendo del tutto legittimo che il Governo assuma l'iniziativa di una legge costituzionale, il fatto che nessuna delle due Camere abbia potuto apportare la minima modifica al testo licenziato dal Consiglio dei ministri ha precluso lo sviluppo di una dialettica democratica e *bipartisan*, laddove l'eventuale accoglimento anche solo di una proposta di parlamentari di maggioranza avrebbe testimoniato la vitalità dell'istituzione. Nel rilevare che, nel caso in esame, non si tratta di legge costituzionale e dunque non vi sarà il controllo del corpo elettorale, sostiene che esso riguardi comunque regole fondamentali, affermando che, sebbene il costituente abbia scelto consapevolmente di non costituzionalizzare la formula elettorale, il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi resta la regola del gioco per eccellenza, in quanto determina la composizione del Parlamento e quindi i rapporti di forza da cui dipendono l'approvazione delle leggi, le nomine di maggiore rilievo e l'elezione del Presidente della Repubblica. Auspica pertanto che nella prossima legislatura ci si dia il compito di scrivere una legge elettorale distintiva del Paese, nella quale i cittadini possano riconoscersi tanto nella vittoria quanto nella sconfitta, come accade nelle altre grandi democrazie europee. Ricorda, infine, che alcune riforme del sistema elettorale furono a suo tempo rese necessarie da una pronuncia della Corte costituzionale e che la proposta emendativa delle opposizioni, volta a reintrodurre la disciplina del "Mattarellum",

muove dalla constatazione che quel sistema incontrava, a suo dire, il favore degli elettori, come testimoniato del mancato raggiungimento del *quorum*, per pochissimi voti, del referendum del 1999 diretto ad abrogare la quota proporzionale, a riprova che il corpo elettorale avrebbe voluto passare a un maggioritario secco con collegi di piccole dimensioni, di modello britannico. Una riforma in tal senso sarebbe stata, a suo avviso, assai più condivisa.

La senatrice **DAMANTE** (M5S) riconosce che l'emendamento si inserisce in una serie di proposte ostruzionistiche, le quali consentono però alle opposizioni di mettere agli atti il proprio dissenso rispetto a un impianto normativo che ritiene sgradito anche alla generalità dei cittadini. Giudica peraltro umiliante doversi soffermare su tali emendamenti, quando non è stato consentito discutere di quelli in materia di preferenze, dichiarati preclusi per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.6 a prima firma Lisei, benché fossero stati sottoscritti congiuntamente da tutti i gruppi di opposizione, presentatisi per la prima volta uniti per riportare la discussione sulla necessità di introdurre preferenze effettive, prive del vincolo del capolista bloccato, quale unica alternativa alla soppressione dei collegi uninominali sotto il profilo della rappresentanza. Ritiene quindi che, non essendo stato possibile un confronto effettivo, alle opposizioni non resti che l'ostruzionismo. Osserva che il sistema è stato concepito per non favorire le opposizioni, in quanto, con la persistenza dei collegi uninominali, un campo progressista unito conseguirebbe un numero assai maggiore di seggi, illustrando a titolo di esempio il caso della Sicilia, ove nel 2022 il Movimento 5 Stelle ottenne da solo due o tre collegi, mentre la presentazione congiunta di tutte le forze oggi all'opposizione avrebbe consentito loro di conquistare la maggioranza. Ne trae la conclusione che si intende mutare la legge elettorale unicamente perché, con quella vigente, l'attuale maggioranza non avrebbe continuità di governo.

Richiama inoltre l'orientamento della Commissione di Venezia in ordine al tempo che deve intercorrere tra la modifica delle regole e la loro applicazione, indicato in diciotto mesi, e conclude osservando che il dibattito sottrae tempo ed energie ai problemi che i cittadini stanno affrontando, dal costo dell'energia all'emergenza climatica, fino all'avvio dell'anno scolastico previsto per il 15 settembre in edifici, come quelli siciliani, privi di impianti di condizionamento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il **PRESIDENTE** pone ai voti l'emendamento 1.52.

L'emendamento 1.52, posto ai voti, è respinto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'emendamento 1.53 è inammissibile.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.54.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in oggetto, precisando che esso interviene direttamente sul premio di maggioranza e non ha pertanto carattere ostruzionistico, bensì di merito, come attesta la sottoscrizione da parte dei presidenti dei gruppi di opposizione oltre che dei senatori componenti della Commissione. Riassume nuovamente la contrarietà al premio di

governabilità, giudicata eccessivamente ampia e il cui tetto può essere superato per effetto dei seggi attribuiti nella circoscrizione Estero e degli spostamenti tra gruppi, ritenendo pertanto elevato il rischio che lo schieramento vincitore giunga ad avvicinarsi alle soglie che la Costituzione stabilisce per le procedure di garanzia. Ribadisce, inoltre, la contrarietà alle modalità di attribuzione del premio stesso, ritenendo illegittima la scelta di assegnarlo non attraverso il meccanismo dello scorrimento, quale pure era previsto in passato, ma attraverso un "listone" bloccato, del tutto separato e non riconoscibile, poiché l'elettore potrà conoscere soltanto alcuni dei candidati della circoscrizione in cui vota, pur concorrendo con il proprio voto all'elezione di tutti gli altri. Ricorda, in proposito, come la Corte costituzionale abbia in più occasioni insistito sulla necessità che i candidati presentino caratteri di piena riconoscibilità. Conclude, sostenendo che il "listone" sia stato preferito all'attribuzione per scorrimento, a causa di ragioni politiche non condivisibili.

La senatrice **PIRRO** (*M5S*) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, ritenendo che il meccanismo del premio rasenti l'incostituzionalità, rilevando comunque che spetterà alla Corte costituzionale pronunciarsi nello specifico. Sostiene, tuttavia, come sia prevedibile che il giudice delle leggi abbia qualcosa da eccepire su un premio di maggioranza così formulato, alla luce degli orientamenti espressi in passato sulle leggi elettorali, e ritiene che alcune modifiche apportate alla Camera siano state operate per evitare una censura in tempi ancor più ravvicinati. Ritiene che un "listone" bloccato non risponda né all'esigenza di riconoscibilità dei parlamentari, di cui pure spesso si discute, né alla funzione di effettiva rappresentanza delle istanze dei territori, snaturando il ruolo del parlamentare. Rileva come ciò avvenga in una legislatura nella quale il Parlamento è considerato dal Governo più un orpello fastidioso che un organo costituzionale, tra la decretazione seriale e la ripetuta mortificazione dei lavori parlamentari, e richiama la bocciatura referendaria della riforma della giustizia quale lezione dalla quale la maggioranza avrebbe dovuto trarre un insegnamento.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), riprendendo l'intervento del senatore Scalfarotto e in risposta all'osservazione del Presidente, ritiene fuori di dubbio che diminuisca la quota di parlamentari legati a un territorio, rilevando altresì che mentre, con il sistema vigente, tutti gli eletti sono legati al territorio tramite i collegi, ancorché di dimensioni eccessive secondo alcuni, con il nuovo sistema il collegamento territoriale mancherà per centocinque eletti. Nel ricordare come la legge imponga a chi sia incluso nel listone di candidarsi altresì come capolista in un collegio plurinominale della circoscrizione, ovvero in posizione diversa purché preceduto da altro candidato del listone, ne desume una possibile contraddizione, poiché, ove ai primi due posti di una lista di collegio plurinominale siano candidati due esponenti del listone, il secondo dei quali concorra per le preferenze, e lo schieramento risulti vittorioso, questi sarà proclamato eletto in virtù del listone pur avendo

eventualmente conseguito un numero inferiore di preferenze rispetto al terzo o al quarto candidato, che non risulteranno eletti. Osserva inoltre che, in caso di eccedenza degli eletti rispetto al tetto, la decurtazione continua a operare sugli eletti nei collegi plurinominali e non sui candidati del "listone", sicché chi è candidato senza rappresentare alcun territorio gode, a parità di ogni altro fattore, di una posizione di privilegio rispetto a chi vanta un più stretto nesso territoriale: profilo che, a suo avviso, testimonia la natura confusionaria del provvedimento. Richiama infine uno studio secondo cui, nel 2006, il centrodestra perse per ventiquattromila voti a livello nazionale e il premio di maggioranza fu conseguito dal centrosinistra, mentre, con il sistema previgente, data la distribuzione territoriale dei voti di quel momento, il medesimo scarto si sarebbe tradotto in una netta sconfitta, e da ciò trae la conclusione che chi modifica il sistema elettorale alla vigilia delle elezioni per sfavorire l'avversario ha un'elevata probabilità, a suo avviso, di risultarne a sua volta penalizzato.

Il senatore **SCALFAROTTO** (IV-CR), nel ritenere il "listone" uno degli aspetti più problematici del provvedimento, ritiene che sia difficile spiegare a un osservatore straniero che gli elettori eleggono quattrocentonovantacinque parlamentari e che tutti gli altri subentrano automaticamente da una lista non ancorata ad alcun territorio, che fluttua sull'intero territorio nazionale. Sostiene che in ciò vi sia un profilo di irrazionalità, in quanto anche i sistemi che hanno previsto in passato l'attribuzione di un premio operavano, per il Senato, su base regionale, sicché i seggi aggiuntivi erano pur sempre quelli spettanti alla regione, senza alcun serbatoio nazionale destinato a riempire il Parlamento. Giudica inoltre negativa l'esperienza dei listini per le elezioni regionali, sia per lo *status* e l'atteggiamento psicologico degli eletti, indotti a suo avviso a comportarsi come emanazione della segreteria del presidente, sia per la percezione dell'opinione pubblica, ricordando al riguardo il caso di una consigliera regionale lombarda divenuta a suo tempo emblematica di una forma di nepotismo politico. Ritiene pertanto necessaria la soppressione della disposizione e l'apertura di una riflessione sul modo in cui il premio è strutturato, essendo ancora possibile tornare a un principio analogo a quello già sperimentato, per cui alla coalizione vincente scattino più eletti nei collegi, con corrispondente sacrificio dei candidati della coalizione perdente nella medesima proporzione. Ritiene che tale soluzione sia più giustificabile e più comprensibile per l'elettore, anche sotto il profilo della conoscibilità degli eletti, mentre sostiene che il meccanismo proposto dal disegno di legge risulterà invece difficile da spiegare agli elettori, persino nella sua applicazione più semplice.

Posto ai voti, l'emendamento 1.54 è respinto.

Il **PRESIDENTE** comunica che l'emendamento 1.55 è stato dichiarato inammissibile e che si passa, pertanto, alla votazione dell'emendamento 1.56.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP), nell'auspicare l'accoglimento dell'emendamento 1.56, a prima firma del senatore De Cristofaro, volto a

sostituire, all'articolo 1, le parole «di governabilità» con le parole «di maggioranza», evidenzia come la governabilità non sia garantita dai numeri, bensì dalla politica, in particolare dalla coesione delle forze di maggioranza. Il meccanismo del premio previsto dal provvedimento in esame non costituirebbe altro che un modo per presentare in termini più accettabili una forzatura del sistema democratico. Condivide le considerazioni svolte dal senatore Scalfarotto, circa il fatto che la governabilità rappresenta certamente un fatto positivo, ma non è di per sé sufficiente a garantire un buon governo, come dimostra l'esperienza attuale. Ritiene, pertanto, che sarebbe più corretto parlare, come propone l'emendamento, di «premio di maggioranza», in quanto esso avrebbe l'effetto di rendere maggioranza una forza politica che tale non sarebbe. Sottolinea, inoltre, che l'entità del premio è troppo ingente, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, rischiando di conferire alla coalizione vincente un'autosufficienza incompatibile con lo spirito della Costituzione, che per le scelte più delicate richiede maggioranze qualificate che implicano il coinvolgimento delle forze di opposizione. Il senatore [PIRONDINI \(M5S\)](#), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.56, sottolinea che il MoVimento 5 Stelle contesta l'impianto complessivo del premio di maggioranza proposto nel testo in esame, criticabile sia nella misura che nelle modalità di attribuzione.

Sottolinea che il premio scatta al superamento di una soglia della quale, peraltro, non vi è ancora un accordo nella maggioranza e ricorda che il proprio Gruppo ha proposto, in via emendativa, sia una riduzione dell'entità del premio sia una diversa modalità di attribuzione dei relativi seggi, tramite lo scorrimento delle liste plurinominali sulla base delle preferenze espresse dagli elettori, così da restituire ai cittadini un ruolo nella selezione degli eletti anche in caso di attribuzione del premio. In assenza di tale correttivo, i parlamentari eletti nelle liste bloccate risulterebbero legati, più che al merito, alla fedeltà nei confronti dei vertici del partito che ne ha deciso la candidatura e conferma che il proprio Gruppo si continuerà ad opporre al provvedimento anche su questo profilo.

Il senatore [SCALFAROTTO \(IV-CR\)](#) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.56, evidenziandone la finalità di svelare che ciò che il disegno di legge in titolo qualifica come «premio di governabilità» non è altro che un premio di maggioranza *tout court*. Osserva che tale scelta terminologica risponderebbe a un disegno comunicativo volto a rendere più accettabile, agli occhi dell'opinione pubblica, un meccanismo che, attribuendo un premio così ampio e in misura fissa, consentirebbe il raggiungimento artificiale di maggioranze parlamentari ben più ampie di quelle risultanti dal voto degli elettori. Ciò permette di avvicinarsi alle maggioranze qualificate previste per l'elezione di talune cariche di garanzia, quali il Presidente della Repubblica e i giudici costituzionali di designazione parlamentare e il cui *quorum* più elevato risponde all'esigenza di garantire che le relative elezioni

avvengano d'intesa tra maggioranza e opposizione. Appare perciò evidente che, per l'attuale maggioranza, la proposta di riforma elettorale non costituisca, come asserito dai suoi promotori, una questione di governabilità, bensì di potere.

Posto ai voti, l'emendamento 1.56 è respinto.

Poiché gli emendamenti 1.57 e 1.58 sono stati dichiarati inammissibili, si passa alla votazione dell'emendamento 1.59.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.59 e 1.60.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,05.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2026
524^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

DE PRIAMO

indi del Vice Presidente

TOSATO

indi del Vice Presidente

PARRINI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(1971) Deputato BIGNAMI e altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

(1822) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

- e petizioni nn.

48, 817, 856, 922, 1014, 1051, 1054, 1140, 1662, 1699, 1747 e 1875 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, 7 settembre.

Il **PRESIDENTE** avverte che si procederà alla votazione dell'emendamento 1.61.

Il senatore **GIORGIS (PD-IDP)** (PD-IDP), dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.61, sottolinea che esso è volto ad aggiornare con maggiore frequenza i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, fissati con decreto del Presidente della Repubblica, ai fini della convocazione dei comizi elettorali.

La senatrice **GAUDIANO** (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.61, evidenzia l'importanza che la distribuzione dei seggi rispecchi una fotografia fedele della struttura demografica del Paese, osservando che la proposta emendativa, prevedendo un aggiornamento triennale anziché quinquennale dei dati, risulta coerente con tale obiettivo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.61 è respinto.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito alla comunicazione pervenuta in mattinata dalla Presidenza del Senato, concernente la fissazione in Assemblea di un termine per la presentazione di subemendamenti riferiti all'emendamento 1.6 a prima firma Lisei, peraltro approvato da questa Commissione.

Il **PRESIDENTE** conferma che la Presidenza del Senato ha concesso la possibilità di presentare, nell'ambito dell'esame in Assemblea, subemendamenti all'emendamento 1.6, presentato in identico testo sia presso questa Commissione sia in Assemblea.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) osserva che la determinazione della Presidenza non risulta quindi collegata proceduralmente all'approvazione dell'emendamento 1.6 in Commissione.

Il **PRESIDENTE** conferma trattarsi di una scelta politica, maturata nell'ambito delle interlocuzioni tra la Presidenza del Senato e i Gruppi, presumibilmente volta a consentire, in Assemblea, la discussione di quegli emendamenti che non è stato possibile discutere in Commissione per effetto delle preclusioni discendenti dall'approvazione dell'emendamento 1.6.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.62.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.62, che va nella direzione di valorizzare il ruolo delle regioni nel rapporto tra eletti ed elettori, attribuendo a tale livello di governo un compito di manutenzione e di costante aggiornamento dei collegi elettorali.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*), nell'auspicare l'accoglimento dell'emendamento 1.62, sottolinea come l'intero impianto dell'articolo 1 meriterebbe un ripensamento e numerosi miglioramenti, quale quello che la proposta emendativa in discussione mira ad apportare, evidenziando come le regioni dispongano degli strumenti necessari per effettuare un censimento utile a garantire collegi elettorali più aderenti alla realtà demografica.

La Commissione respinge l'emendamento 1.62 e passa, quindi, alla votazione dell'emendamento 1.63.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*), dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.63, evidenzia come la riforma sembri ritagliata su misura della maggioranza, come dimostrano la scelta della soglia per l'attribuzione del premio al 42 per cento (che potrebbe scendere al 41 per cento) e quella di dispersione dei voti al 3 per cento. Si duole dell'eccessiva attenzione riservata dalla maggioranza al tema della

stabilità, a scapito del valore della rappresentatività, nonostante il crescente astensionismo elettorale, che dovrebbe invece sollecitare una maggiore attenzione del legislatore al tema del rapporto tra eletti ed elettori.

Il presidente **DE PRIAMO** (*FdI*), in qualità di relatore, osserva, incidentalmente, che adattare le regole della democrazia in base alle scelte di quelle persone che decidono di non parteciparvi costituisce un'operazione pericolosa.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.63, ricollegandosi alla questione poc'anzi sollevata dalla senatrice Maiorino in ordine alla decisione della Presidenza del Senato di ammettere la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.6. Osserva che la ragione di tale decisione, di natura evidentemente eccezionale, risiede nel fatto che l'approvazione dell'emendamento 1.6, a prima firma del senatore Lisei, da parte di questa Commissione, ha precluso la votazione dell'emendamento 1.7 proposto dalle forze di opposizione, circostanza, peraltro, a suo avviso, incomprensibile considerato che l'1.7 conteneva una disciplina più ampia in materia di preferenze, oltre a una serie di contenuti ulteriori non presenti nell'emendamento 1.6.

Il "pasticcio" così determinatosi trova quindi causa, in ultima analisi, nella scelta politica scellerata di fissare il medesimo termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea e in Commissione. Auspica pertanto che tale vicenda possa costituire, per il futuro, un monito a evitare simili forzature procedurali.

Posto ai voti, l'emendamento 1.63 è respinto.

Poiché l'emendamento 1.64 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.6 e l'emendamento 1.65 è stato dichiarato inammissibile, si passa alla votazione dell'emendamento 1.66.

La senatrice **GAUDIANO** (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.66, che estende l'ineleggibilità ai membri delle autorità indipendenti, ai soggetti indicati dal Governo nelle aziende partecipate dallo Stato e ai commissari straordinari nominati dal Governo. Ribadisce che la riforma elettorale in esame non garantisce realmente la stabilità e rileva come nessuno degli emendamenti presentati dall'opposizione sia stato sinora accolto.

Richiama, inoltre, le raccomandazioni formulate dalla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, secondo cui, per garantire l'effettività della democrazia, occorre evitare di modificare le regole elettorali nell'anno precedente alla scadenza della legislatura.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.66, coglie l'occasione per sottolineare come l'esame della riforma elettorale sia stato segnato da una serie di incertezze e forzature, sia procedurali sia sostanziali.

Richiama, a tal proposito, alcune norme di natura gravemente faziosa, quali la modifica dei confini del collegio uninominale senatoriale di

Bolzano, vinto nelle ultime elezioni da un candidato di centrosinistra, e la creazione, per la circoscrizione Estero, di un collegio unico mondiale, che costituisce un'evidente operazione di *gerrymandering*.

Segnala, inoltre, che, a meno di un giorno dall'approdo del provvedimento in Assemblea, la maggioranza non ha ancora sciolto le riserve sulla cosiddetta "norma antiframezzamento" e persistono, altresì, incertezze sulla sorte del ballottaggio e della soglia per l'attribuzione del premio, fissata al 42 per cento, della quale si ipotizza, sulla base di indiscrezioni di stampa, un'ulteriore riduzione al 41 per cento.

La Commissione respinge l'emendamento 1.66.

Il **PRESIDENTE**, nel ricordare che l'emendamento 1.67 resta accantonato, osserva incidentalmente che esso mira a modificare la disciplina che obbliga i sindaci dei grandi Comuni e i presidenti di Giunta provinciale a rassegnare le proprie dimissioni con un anticipo di centottanta giorni per potersi candidare in Parlamento.

Si passa quindi alla votazione degli identici emendamenti 1.68 e 1.69.

La senatrice **MAIORINO** (M5S), dichiarando il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.68 e 1.69, evidenzia come essi si pongano in continuità con altri già votati, volti a modificare la disciplina proposta dalla maggioranza nella parte in cui sopprime i collegi uninominali e li sostituisce con un "listone" camuffato attraverso liste circoscrizionali: l'elettore, posto di fronte al solo listino della propria regione, è indotto a credere che il proprio voto favorisca l'elezione di determinati candidati, mentre in realtà avalla un blocco assai più esteso di candidature. Rileva come il comma di cui si propone la soppressione faccia salvo il sistema dei collegi uninominali nelle Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, che questa riforma intende, peraltro, ridisegnare profondamente.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.68 e 1.69, coglie l'occasione per rimarcare come l'indicazione obbligatoria del candidato alla Presidenza del Consiglio, prevista dalla proposta di legge in discussione, strida con la forma di governo parlamentare. Invita, in proposito, alla lettura di un articolo del professor Andrea Manzella pubblicato sul Corriere della Sera, secondo il quale tale obbligo lede la sostanza dell'articolo 92 della Costituzione.

La senatrice **MUSOLINO** (IV-CR), dichiarando il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.68 e 1.69, evidenzia come il comma 5, del quale l'emendamento propone la soppressione, costituisca un esempio di come la riforma in esame determini un vero e proprio "pasticcio" normativo, giacché la legge sopprime i collegi uninominali, facendo, tuttavia, salvi quelli del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta. Segnala come analoghi profili di incertezza - quali la soglia ancora non definita per l'attribuzione del premio, la preclusione di tutti gli emendamenti in materia di preferenze accompagnata dalla concessione, in Assemblea, di un termine per la presentazione di subemendamenti prima ancora della conclusione dell'esame in Commissione, nonché la mancata previsione di un'autentica parità di genere, accompagnata da intricati e parziali correttivi, come

l'obbligo per i candidati del "listone" di essere al contempo capilista nei collegi plurinominali - contribuiscano a rafforzare tale giudizio.

La Commissione, con contestuale votazione, respinge gli identici emendamenti 1.68 e 1.69.

Il **PRESIDENTE** avverte che i successivi emendamenti, in particolare quelli volti, come il successivo emendamento 1.70, a sopprimere la lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, riguardano il tema dell'indicazione obbligatoria del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*), dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.70, ricorda come il professor Grosso, nel corso della propria audizione, abbia posto in evidenza come l'interpretazione della riforma in esame non lasci che due alternative: o l'indicazione del Presidente del Consiglio non ha efficacia vincolante per il Presidente della Repubblica, e risulta pertanto superflua, oppure essa vincola il Capo dello Stato, ponendosi, in tal caso, in contrasto con gli articoli 92 e 94 della Costituzione, che attribuiscono a quest'ultimo il potere di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e riservano al Parlamento il conferimento della fiducia al Governo.

Ritiene, pertanto, che si tratti di un sotterfugio, volto a introdurre surrettiziamente un premierato "simbolico", senza percorrere la via della revisione costituzionale.

Il **PRESIDENTE** dispone una breve sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 11,50.

Il senatore **MELONI** (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.70, ricordando come l'indicazione obbligatoria del nome del candidato Presidente del Consiglio alteri l'equilibrio costituzionale, producendo un vincolo politico nei confronti del Presidente della Repubblica, quando dovrà conferire l'incarico a formare il Governo, e un vincolo giuridico derivante dalla sanzione dell'inammissibilità della lista in cui non è indicato il candidato Premier. Ritiene, al riguardo, opportuno rendere facoltativa tale indicazione. Lamenta, inoltre, l'intenzione della maggioranza di creare difficoltà all'opposizione stabilendo l'obbligo di tale indicazione.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) ritiene di scorgere un filo conduttore nelle scelte compiute da questa maggioranza nei quattro anni di Governo - dalla iniziativa costituzionale sul premierato, alla riforma della giustizia, a quella sull'autonomia differenziata, alla legge elettorale in esame - tutte volte a modificare l'equilibrio tra i poteri definito dalla Costituzione, che ha finora garantito democrazia e coesione sociale, al fine di creare uno squilibrio a favore del potere Esecutivo.

La senatrice **MUSOLINO** (*IV-CR*) ribadisce che questo disegno di legge ripropone la forma di Governo del premierato, già proposta con il disegno di legge costituzionale che è stato accantonato perché non avrebbe superato il vaglio popolare. Con questa legge elettorale, si ripropone

surrettiziamente il premierato, prevedendo che, all'atto della presentazione delle liste, si debba indicare, pena l'inammissibilità della lista, il nome del candidato Presidente del Consiglio. Tale obbligo, evidenziato con la sanzione dell'inammissibilità delle liste che non recano l'indicazione del candidato Premier, incide sulle prerogative del Presidente della Repubblica, alterando l'equilibrio costituzionale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.70 è respinto.

In riferimento agli identici emendamenti 1.71 e 1.72, il senatore **PARRINI** (PD-IDP) precisa che il giudizio sull'incompatibilità costituzionale dell'articolo 1, comma 6, sull'indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio, tiene conto del complessivo impianto normativo proposto, in cui l'obbligo di indicazione del Premier si associa a un premio di maggioranza abnorme e a una buona parte di parlamentari che non saranno scelti dai cittadini. È infatti la somma di questi aspetti che rende l'indicazione del candidato premier incostituzionale.

Evidenzia inoltre che non vi sono precedenti legislativi analoghi. Anche la legge n. 270 del 2005 (il cosiddetto "*Porcellum*") presentava due importanti differenze, prevedendo l'indicazione del capo della coalizione e non del candidato Premier, e non disponendo l'obbligatorietà di tale indicazione.

La senatrice **GAUDIANO** (M5S) evidenzia come l'abolizione dei collegi uninominali faccia venir meno una garanzia di rappresentanza per le minoranze linguistiche. A suo avviso, quindi, il provvedimento riduce la rappresentatività, rafforzando il potere dell'Esecutivo. Dichiara quindi il voto favorevole.

Posti contestualmente ai voti, gli identici emendamenti 1.71 e 1.72 sono respinti.

In riferimento agli identici emendamenti 1.73 e 1.74, il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) evidenzia che l'intento di questo provvedimento è di superare la forma di Governo parlamentare, per introdurre il premierato. Al riguardo, ritiene che, sebbene l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio formalmente non incida sulle prerogative del Presidente della Repubblica, non potendo una legge ordinaria modificare l'assetto costituzionale, in realtà, con l'indicazione obbligatoria del Premier, si introduce un meccanismo che alimenta un'aspettativa politica, lasciando intendere che siano i cittadini ad eleggere direttamente il Presidente del Consiglio. Questo tentativo, oltre che incostituzionale, è irresponsabile, poiché produce un conflitto tra ciò che sembra avvenire (l'elezione diretta del Premier) e la cogenza di una Costituzione che lo esclude. La legittimazione di un Presidente del Consiglio deriva, infatti, da un voto parlamentare e non da un voto popolare, secondo la Costituzione, mentre si lascia intendere che il voto popolare sia più democratico del voto parlamentare.

Inoltre, qualora i parlamentari ritenessero di non voler più sostenere un Presidente del Consiglio in carica, si creerebbe un conflitto politico disastroso con il voto popolare espresso nelle elezioni, oltre a una chiara violazione del principio costituzionale dell'assenza del vincolo di mandato,

con parlamentari quali meri esecutori di una presunta investitura popolare del Premier.

Se si vuole modificare la forma di Governo, occorre una riforma costituzionale, mentre l'intervento di questo disegno di legge elettorale rischia di immettere i presupposti di una tensione che mina la stabilità della democrazia.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) esprime piena adesione a quanto osservato dal senatore Giorgis, ritenendo che, delle molteplici criticità di questa legge elettorale, quella del premierato surrettizio è quella più grave. Essa esprime, a suo avviso, un metodo demagogico e populista, che non potrà non creare un danno enorme alla democrazia e un sicuro conflitto istituzionale. Non si può pensare di instaurare un premierato senza i necessari contrappesi, come nelle costituzioni dei Paesi che prevedono tale forma di Governo. Inoltre, l'unica via corretta, in questo contesto, sarebbe quella della legge costituzionale, che consente ai cittadini di avere l'ultima parola.

Posti contestualmente ai voti, gli identici emendamenti 1.73 e 1.74 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.76.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) ritiene che la mera soppressione della parola obbligatoriamente, prevista dall'emendamento 1.75, in realtà non ne elimina l'obbligatorietà, mentre l'emendamento 1.76, più efficacemente, prevede che le coalizioni "possono" dichiarare il candidato Premier. Ribadisce, quindi, come questa legge aggiri le regole della Costituzione, sottraendo al Presidente della Repubblica la prerogativa di conferire l'incarico alla formazione di un Governo a una persona eventualmente diversa da quella indicata dalla lista o coalizione vincitrice.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) ritiene che l'emendamento tenti di mitigare l'incostituzionalità della disposizione. Osserva, tuttavia, che la maggioranza non vuole rinunciare all'indicazione obbligatoria del candidato Premier, per mostrarsi forte agli occhi dei propri elettori. Ma non è possibile alimentare il proprio consenso elettorale, violando le norme costituzionali.

La senatrice **VALENTE** (*PD-IDP*) conviene con le osservazioni di chi l'ha preceduta e aggiunge che l'aggiunta delle salvaguardie delle prerogative del Presidente della Repubblica e del principio del divieto di vincolo di mandato rende la norma solo più ambigua, alla stregua di una presa in giro. Ritiene, invece, opportuno chiarire la norma, sopprimendo le salvaguardie, oppure sopprimendo l'obbligo di indicazione del Premier. Inoltre, lamenta che il disegno di legge costituzionale sul premierato è stato accantonato senza alcuna spiegazione. Appare chiaro, a suo avviso, la volontà di rendere il Parlamento un mero strumento a uso e consumo del Governo, a danno degli italiani.

Posto ai voti, l'emendamento 1.76 è respinto.

Si procede al voto dell'emendamento 1.75.

La senatrice **GAUDIANO** (*M5S*) osserva che l'emendamento 1.75 propone la soppressione della parola "obbligatoriamente". Ritiene inoltre che il provvedimento proponga un premierato mascherato e anticostituzionale, poiché in contrasto con l'articolo 92 della Costituzione sulle prerogative del Presidente della Repubblica e con l'articolo 67 sul divieto di vincolo di mandato parlamentare. Il provvedimento introduce di fatto l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, attraverso la creazione di una aspettativa politica di nomina della persona indicata.

Posto ai voti, l'emendamento 1.75 è respinto.

Il **PRESIDENTE** rileva che gli emendamenti 1.77, 1.78, 1.79, 1.80 e 1.81 sono tutti volti ad aggiungere le forme politiche dei comitati, movimenti e associazioni, in aggiunta ai partiti. Propone, pertanto, una dichiarazione di voto unitaria, con successive distinte votazioni.

La Commissione conviene.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) stigmatizza la messa in atto di uno stratagemma inaccettabile, volto a modificare, mediante legge ordinaria, l'assetto costituzionale della forma di Governo parlamentare. Sarebbe, invece, necessario avere il coraggio di riprendere la discussione sul disegno di legge costituzionale che è stato abbandonato dopo il referendum sulla giustizia. La Corte costituzionale dovrà poi giudicare la conformità delle disposizioni contenute in questo disegno di legge ordinario, auspicabilmente prima delle prossime elezioni.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) evidenzia l'importanza simbolica di esplicitare la partecipazione di tutte le forme politiche della società, come proposto dagli emendamenti in esame. Sottolinea, inoltre, la natura propagandistica dell'introduzione delle preferenze, poiché queste riguarderanno solo uno su cinque degli iscritti in lista. Ritiene, inoltre, fortemente antidemocratico il provvedimento che permetterà di governare a chi ha preso solo il 40 per cento dei voti, ritenendo quindi che il premio di governabilità debba essere denominato premio della minoranza organizzata.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.77, 1.78, 1.79, 1.80 e 1.81.

Il senatore **MELONI** (*PD-IDP*), in riferimento all'emendamento 1.82, ritiene che l'introduzione della clausola di salvaguardia delle prerogative del Presidente della Repubblica e dei parlamentari sia solo un inganno, poiché resta l'obbligo di indicazione del candidato Premier. Evidenzia, inoltre, l'inutilità di tale indicazione obbligatoria, poiché già da qualche decennio solitamente è nominato Presidente del Consiglio il leader della coalizione politica vincitrice. Con l'obbligo giuridico, invece, si vuole ridurre il potere del Capo dello Stato, mentre la nostra Costituzione già presenta flessibilità che consentono al Presidente della Repubblica di trovare soluzioni coerenti con l'esito elettorale.

La senatrice **MUSOLINO** (*IV-CR*) ricorda come, in seguito alle valutazioni critiche dei costituzionalisti, relative alle modifiche contenute nel disegno di legge costituzionale, la maggioranza abbia ripiegato su una formulazione apparentemente più rispettosa della Costituzione. Di fatto,

si modifica l'assetto in base al quale il Presidente della Repubblica liberamente sceglie la persona a cui conferire l'incarico di formare un Governo e il Parlamento liberamente decide di esprimere ad esso la fiducia. Questo disegno di legge, di fatto, inverte il meccanismo, violando le prerogative del Presidente e del Parlamento, con la vana aggiunta di far salvo quanto prescritto dagli articoli 92 e 67 della Costituzione.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) aggiunge che l'intento della maggioranza, con l'obbligo di indicazione del candidato, è quello di mettere in difficoltà l'opposizione, che si trova attualmente a non aver ancora individuato il leader. Lamenta, quindi, l'intento di piegare le istituzioni agli interessi dei partiti, cosa che è dannosa e miope.

Posto ai voti, l'emendamento 1.82 è respinto.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), con riferimento all'emendamento 1.83, ritiene che l'intento del disegno di legge è quello di instaurare una sorta di capocrazia, con il capo che ha poteri superiori a tutti gli altri poteri costituzionali. Evocando quindi il proverbio "Arlecchino si confessò burlando", evidenzia come la maggioranza si confessò precisando le più volte citate clausole di salvaguardia, che svelano la portata dell'operazione in atto. Si sofferma, in particolare su quella relativa alle prerogative parlamentari, che verrebbero violate con l'introduzione delle liste bloccate, che determinano una maggioranza parlamentare a uso e consumo del Premier. Inizialmente previste interamente bloccate, dopo la protesta dell'opinione pubblica, ora è l'80 per cento che è bloccato, ma ciò non cambia il fatto che il capo mantiene il potere sulla maggioranza parlamentare.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) rileva la comicità delle due clausole, essendo esse, o del tutto inutili, o estremamente preoccupanti. Nel secondo caso, infatti, implicano un'intollerabile pressione politica sul Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, infatti, non potrebbe incaricare una persona diversa da quella indicata dal partito e sottoposta al voto popolare. Si tratta di uno sfregio alla sua figura, ancor più sgradevole se si pensa all'estrema esiguità delle volte in cui, nel passato, il Presidente della Repubblica ha incaricato una persona diversa da quella indicata dall'elettorato. Il tutto, con la codardia di non avere utilizzato una legge costituzionale, per timore di un nuovo fallimento.

La senatrice **MUSOLINO** (*IV-CR*), ricordando che *excusatio non petita, accusatio manifesta*, ritiene che le clausole di salvaguardia dimostrano la reale portata dell'introduzione dell'obbligo di indicazione del candidato Premier, pena l'inammissibilità della lista, che crea un vincolo per il Presidente della Repubblica, a danno delle sue prerogative, e un vincolo per i parlamentari eletti nella coalizione, in violazione del divieto di mandato imperativo. Tali clausole sono state introdotte nella speranza di evitare la sicura bocciatura da parte della Corte costituzionale.

Il **PRESIDENTE** ritiene di dover respingere il richiamo alla codardia, poiché fuori luogo in un contesto di rispetto delle procedure legislative parlamentari.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.83 è respinto.

Il **PRESIDENTE**, nel ricordare che l'emendamento 1.84 è stato dichiarato inammissibile, fa presente che la seduta pomeridiana riprenderà con la votazione della proposta emendativa 1.85.

La senatrice **ROJC** (*PD-IDP*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.64 a prima firma del senatore Patton.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2026

525^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

DE PRIAMO

indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1971) Deputato BIGNAMI e altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

(1822) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

- e petizioni nn.

48, 817, 856, 922, 1014, 1051, 1054, 1140, 1662, 1699, 1747 e 1875 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.85.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP), premesso che l'emendamento insiste su un argomento non nuovo per il dibattito, si sofferma più in generale sull'obbligo, previsto dal comma 6 a pena di inammissibilità della lista o delle liste collegate, di indicare nella documentazione elettorale, contestualmente al deposito del contrassegno, il nome della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Ritene che tale previsione si ponga in violazione dell'articolo 92 della Costituzione, che riserva al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questi, dei ministri. Tale equilibrio

risulta a suo avviso scosso da tutti e tre gli elementi principali del disegno di legge, con il quale la maggioranza, trovata sbarrata la strada della riforma costituzionale, cerca di giungere alla medesima destinazione attraverso una legge ordinaria. Ritene in particolare che l'indicazione preventiva del candidato alla Presidenza del Consiglio indebolisca le prerogative del Capo dello Stato, che un premio di maggioranza eccessivamente ampio consenta di tradurre una quantità di voti nettamente inferiore alla maggioranza assoluta in una quantità di seggi nettamente superiore, con una distorsione della volontà popolare di rilievo costituzionale. Ritene altresì che, anche considerando l'emendamento 1.6 approvato in Commissione, la composizione del Parlamento risulterebbe per l'80 per cento di nominati dai vertici dei partiti, con preponderanza del capo del Governo. Prosegue sostenendo che l'interesse del Governo sarà quello di disporre di parlamentari eterodiretti, costruendo un sistema nel quale i cittadini non scelgano quasi nessuno, sicché nessun eletto si senta obbligato a rispondere a un elettorato. Conclude osservando che tali caratteristiche conferiscono al provvedimento, benché di rango ordinario, un potere di nuocere agli equilibri costituzionali assai rilevante e ritiene che occorrerà difendere la Costituzione da questo attacco, come la si è difesa da quello portato con la legge di revisione costituzionale a cavallo tra il 2024 e il 2025.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), richiamati i ripetuti tentativi di sollecitare il Governo e la maggioranza a ponderare meglio una scelta che ritiene poco conforme al dettato costituzionale, sostiene di non doversi limitare a osservazioni personali e giudica utile rileggere le dichiarazioni dei costituzionalisti auditi, che sono state estremamente chiare. Richiama in particolare il professor Grosso, il quale, in merito all'obbligo di indicazione del candidato Presidente del Consiglio, ha sostenuto che se tale indicazione si deve intendere come priva di valenza giuridica non vi sarebbe motivo di renderla obbligatoria, mentre, se si deve intendere a carattere vincolante, sarebbe manifestamente in contrasto con l'articolo 92 della Costituzione. Dà quindi lettura delle affermazioni del professor Grosso, secondo cui la legge elettorale non può costituire lo strumento per la realizzazione di una sorta di premierato di fatto, in assenza di modifiche costituzionali che ne legittimino eventualmente la disciplina, né pretendere di produrre i medesimi effetti di una revisione alla quale si sia deciso di rinunciare. Osserva che la maggioranza è libera di ritenere che il Presidente del Consiglio debba essere scelto dai cittadini, ma non può prescindere dalle regole costituzionali, dovendo ricercare la maggioranza necessaria a una legge di revisione e assumersi la responsabilità dell'eventuale referendum. Sottolinea, infine, l'imparzialità dell'audit, che ha esordito richiamando la frequenza anomala degli interventi sulla legislazione elettorale e osserva che i principi affermati nelle relative pronunce della Corte costituzionale risultano applicabili anche al testo in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 1.85 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.86.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), riferendosi più in generale al medesimo obbligo di indicazione, critica la tesi secondo cui non vi sarebbe alcuna violazione delle prerogative del Presidente della Repubblica, poiché l'obbligo mira a un effetto meramente politico, volto a instaurare un rapporto più trasparente con gli elettori. Giudica tale argomento contraddittorio, in quanto, se l'effetto perseguito è soltanto politico, esso può essere conseguito con azioni politiche e a legge invariata, e osserva al riguardo che, dal 1994 in poi, sono stati assai più numerosi i casi in cui gli schieramenti hanno indicato politicamente il proprio candidato alla Presidenza del Consiglio rispetto a quelli in cui non lo hanno fatto. Ritiene, dunque, che la volontà della maggioranza sia aprire, senza modificare formalmente la Costituzione, un varco nel ruolo del Presidente della Repubblica e mutare surrettiziamente il rapporto di forza tra questi e il Presidente del Consiglio dei ministri. Conclude, auspicando che la maggioranza, in luogo di intervenire a più riprese sulla soglia di sbarramento sulla base, a suo avviso, dei sondaggi, elimini dal testo le ragioni di dubbio sistemico circa la compatibilità della disposizione con l'articolo 92 della Costituzione e con le norme che assicurano al Capo dello Stato i poteri necessari a esercitare il proprio ruolo di equilibratore e moderatore della vita repubblicana.

La senatrice **Sabrina LICHERI** (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento in esame e su quelli che seguiranno, i quali danno conto di una posizione di totale contrarietà all'impianto della nuova legge elettorale. Precisa che le disposizioni di cui si chiede la soppressione ruotano attorno a quello che definisce il cuore della riforma, ossia la costruzione del premio di governabilità, in quanto il testo stabilisce che il partito o la coalizione che intenda concorrere al premio alla Camera dei deputati debba dichiarare preventivamente il proprio collegamento con i partiti o le coalizioni che si presentano al Senato della Repubblica, previsione che ritiene solo apparentemente tecnica e in realtà conseguenza di un approccio nel quale tutto deve essere costruito prima del voto, per individuare un vincitore e garantirgli il premio. Sostiene che, in tal modo, risulterebbe rovesciato l'ordine delle priorità che dovrebbe guidare il legislatore nel rispetto della trasparenza, della rappresentatività e del rapporto diretto tra cittadino ed eletto, giacché, con il disegno di legge elettorale in esame, prima si predispone la macchina necessaria a verificare chi beneficerà del premio e solo dopo si dà la parola agli elettori. Ritiene che una legge elettorale dovrebbe muovere dal principio opposto, premettendo il voto dei cittadini alla costruzione degli equilibri parlamentari che ne derivano. Conclude, rilevando che gli emendamenti mirano pertanto a eliminare gli automatismi con i quali si vuole rendere obbligatoriamente speculare, ai fini del premio, l'offerta politica nei due rami del Parlamento.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) riconosce che il gruppo di emendamenti in discussione presenta caratteristiche prevalentemente ostruzionistiche, ma osserva che esso riguarda uno dei punti più decisivi del provvedimento, essendo volto a denunciare la concessione di un

premio di maggioranza così ampio da rischiare, a suo dire, di alterare in maniera significativa gli equilibri che si determineranno all'esito delle elezioni. Ritiene, al riguardo, che occorrerà insistervi anche in Assemblea, dove il giorno successivo si apriranno la discussione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, la discussione generale e il voto sugli emendamenti. Ritiene inoltre surreale, e suscettibile di formare un precedente significativo, il fatto che, mentre la Commissione sta discutendo gli emendamenti, la Presidenza del Senato abbia già autorizzato la possibilità di subemendare l'emendamento 1.6 approvato in Commissione, ipotizzando che essa disponga di elementi ulteriori, ossia della certezza che si andrà in Assemblea senza il mandato al relatore, restando altrimenti incerto se l'emendamento 1.6 debba essere nuovamente votato in Aula. Critica, inoltre, la scelta politica di aver fissato nel medesimo momento il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione e di quelli in Assemblea, in quanto, pur riconoscendo che la soluzione adottata preservi la sostanza, consentendo in Assemblea la discussione di merito che non si è potuta svolgere in Commissione, a causa della preclusione degli emendamenti 1.7 e 1.24 a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.6, in Parlamento dovrebbero contare anche le forme, al fine di evitare che si configurino precedenti opinabili.

Il **PRESIDENTE**, in relazione a quanto osservato dal senatore De Cristofaro, presume che la fissazione in Assemblea del termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.6 sia stata sollecitata da forze politiche di opposizione ravvisandovi pertanto un segno di attenzione della Presidenza del Senato alle istanze dei diversi Gruppi.

Posto ai voti, l'emendamento 1.86 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.87.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), intervenendo nuovamente a proposito dell'obbligo di indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio, ritiene che esso rappresenti una discontinuità rispetto ai passi pure compiuti in passato per dare alle elezioni politiche, in permanenza di una forma di governo parlamentare, l'apparenza di una scelta del capo del Governo. Osserva al riguardo che, mentre la Costituzione definisce il Presidente della Repubblica anche Capo dello Stato, il sostantivo "capo" non è mai associato al Governo. Ricorda inoltre che, nel dibattito svoltosi alla Camera dei deputati in merito alla legge n. 270 del 2005, che introdusse tale definizione, numerosi interventi sottolinearono l'introduzione del concetto di "unico capo" della coalizione, il cui nome non compariva sulla scheda, ma doveva essere indicato nella documentazione elettorale insieme al programma, senza però che tale indicazione fosse configurata come obbligatoria né che se ne prevedesse, in caso di mancanza, l'inammissibilità della lista. Ritiene pertanto che il centrodestra, tornando a mettere mano al sistema elettorale in posizione di solitudine e con un'ampia maggioranza parlamentare a ventun anni di distanza, superi i propri stessi precedenti, giungendo a postulare un

obbligo giuridico e a prevedere che, ove non osservato, la lista o le liste collegate possano essere escluse.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) sottoscrive l'emendamento 1.87 che, a suo avviso, enuncia i principi che il sistema in esame viola. Ritene peraltro che il premio di governabilità costituisca un elemento fortemente distorsivo della democraticità e che il provvedimento avvii una bipolarizzazione artificiosa, non maturata spontaneamente nel Paese. Giudica la trasparenza delle candidature il profilo più evidentemente violato, stante la presenza di un listone di candidati sconosciuti e critica il tentativo di argomentare le ragioni per cui la parità di genere non possa trovare spazio nel testo, non essendosi previsto il rapporto di sessanta a quaranta per cento nella ripartizione dei generi. Rileva infine che non può pretendersi dall'elettore la conoscenza dei meccanismi sottesi alla scheda, quale la tripartizione degli eletti tra super nominati, nominati e quanti dovranno cercarsi le preferenze, mentre l'80 per cento del Parlamento risulterà selezionato dall'alto.

Annuncia, pertanto, il voto favorevole del Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.87 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.88.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP), premesso che il comma 7 attiene alla presentazione delle liste elettorali e ne riscrive la disciplina alla luce delle novità in materia di circoscrizioni e collegi, essendone il punto qualificante la sostituzione dei collegi uninominali con la cosiddetta lista circoscrizionale, precisa che se ne chiede la soppressione per esprimere, anche attraverso tale modalità, la totale contrarietà al cosiddetto premio di governabilità, a suo giudizio suscettibile di alterare l'esito delle elezioni e comprimere la stessa volontà degli elettori, senza contribuire a risolvere il deficit democratico e di partecipazione. Ritene pertanto opportuno insistere anche su una norma procedurale, essendo convinta che la modalità prescelta muova nella direzione opposta a quella necessaria per affrontare una crisi di sistema alla quale neppure il sistema vigente era in grado di offrire risposte adeguate. Ricorda che le ragioni della contrarietà al premio, già ampiamente esposte, sono incentrate sulla costruzione di una maggioranza tanto ampia quanto scarsamente rappresentativa del corpo elettorale, avvicinandosi peraltro ai *quorum* previsti per l'elezione degli organi di garanzia, per i quali la Costituzione ha stabilito soglie elevate, proprio al fine di assicurare il coinvolgimento della più ampia maggioranza possibile. Richiama, in senso opposto, gli emendamenti aggiuntivi illustrati dalla senatrice Maiorino, volti a favorire consapevolezza, trasparenza e partecipazione, così da rendere l'elettore al tempo stesso più determinante nella scelta e più consapevole nell'esprimerla. Lamenta, infine, una farraginosità nella procedura delineata, che non solo sarà sottoposta a vaglio di costituzionalità, ma risulterà difficile da comprendere e da spiegare agli elettori, oltre che suscettibile di calpestare i criteri di trasparenza e leggibilità.

Il **PRESIDENTE**, su richiesta del senatore **GIORGIS** (PD-IDP), sospende la seduta.

Prende atto la Commissione

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,45.

Il senatore **CATALDI** (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.88, evidenziando come il disegno di legge in esame, a suo giudizio, aggiri fondamentali norme democratiche, sacrificate sull'altare del cosiddetto *minority assuring*. Ritene che la sollecitudine con cui si procede alla riforma elettorale possa essere motivata dalla necessità di approvarla almeno dodici mesi prima della competizione elettorale, ma rileva come circolino voci circa la possibilità di elezioni anticipate. In tale eventualità, l'approvazione della legge elettorale a ridosso dell'appuntamento elettorale rischierebbe, a suo avviso, di compromettere le regole democratiche. Ribadisce, infine, il proprio disappunto per il fatto che diversi elementi della riforma elettorale continuino a essere modificati sulla base degli esiti dei sondaggi.

Posto ai voti, l'emendamento 1.88 è respinto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'emendamento 1.89 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.6. Propone, quindi, di procedere con dichiarazioni di voto unitarie sugli emendamenti 1.90 e 1.91, di contenuto analogo, fermo restando il voto distinto delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

La senatrice **MUSOLINO** (IV-CR) interviene sugli emendamenti 1.90 e 1.91, volti alla soppressione dei collegi uninominali e all'introduzione di candidature bloccate mediante liste, fatta eccezione per i candidati appartenenti alle minoranze linguistiche. Rileva come la scelta della maggioranza di sopprimere i collegi uninominali non sia accompagnata dall'introduzione del voto di preferenza e critica il contestuale ricorso a liste bloccate. Richiama, quindi, le caratteristiche della legge *Mattarellum*, che prevedeva collegi uninominali e una quota minoritaria proporzionale, mettendole a confronto con l'attuale legge elettorale, cosiddetta *Rosatellum*, caratterizzata da una componente proporzionale prevalente e da una componente minoritaria costituita da collegi uninominali. Sottolinea come il *Mattarellum* consentisse comunque all'elettore di esprimere una scelta per l'eletto, mentre il disegno di legge in esame, a suo giudizio, nega al cittadino la possibilità di esprimere una preferenza legata al territorio.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.90 e 1.91, sottolineando come il disegno di legge, a suo giudizio, riduca la capacità rappresentativa dei futuri Parlamenti. Ritene che il Governo, attraverso il provvedimento in esame, non consenta un'adequata espressione del pluralismo politico e rileva come tale atteggiamento si manifesti anche sul piano istituzionale, ad esempio attraverso il ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza, che comprimerebbe le prerogative del Parlamento e il pluralismo istituzionale. Sottolinea, inoltre, come il superamento dei collegi costituisca una modalità volta, a suo giudizio, a introdurre una forma di legittimazione dell'investitura diretta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La senatrice **Sabrina LICHERI** (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.90 e 1.91, ritenendo che il disegno di legge in esame non garantisca adeguatamente i principi di democraticità, pluralismo politico, trasparenza delle candidature e parità di genere. Sottolinea come l'esigenza di stabilità non possa costituire una giustificazione per il superamento di tali principi. Esprime, inoltre, perplessità sulle ragioni che inducono a modificare le regole elettorali che hanno consentito all'attuale maggioranza di conseguire una posizione di grande stabilità e ritiene che tale scelta possa essere motivata dal timore di perdere le prossime elezioni. A suo giudizio, ciò denoterebbe una scarsa attenzione per l'interesse generale del Paese.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.90 e 1.91. Si passa all'esame degli emendamenti identici 1.92 e 1.93.

Il senatore **CATALDI** (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti identici 1.92 e 1.93, volti a modificare il disegno di legge in esame, che dovrebbe essere ritirato per ragioni sia di metodo sia di merito. Critica l'atteggiamento di rigidità della maggioranza, che sarebbe rimasta sorda alle proposte e ai suggerimenti formulati dall'opposizione, e osserva che, quando i cittadini comprenderanno pienamente il contenuto del provvedimento, potranno rendersi conto dell'importanza del proprio voto. Richiama, al riguardo, il film «C'è ancora domani», che evoca la consapevolezza maturata dalla madre protagonista circa l'importanza del voto nel momento in cui, nel 1946, alle donne fu riconosciuto il diritto di esercitarlo. Sostiene, inoltre, che i cittadini non si siano ancora pienamente accorti dei metodi truffaldini introdotti dal disegno di legge, tra i quali il *gerrymandering*. Critica la maggioranza per avere predisposto tale sistema in modo da ottenere un maggior numero di seggi, prevedendo altresì un divieto di applicazione di un sistema analogo in futuro, nonostante l'esistenza di una commissione incaricata di formulare indicazioni per la revisione dei collegi elettorali. Stigmatizza, infine, una disposizione che ritiene fortemente penalizzante per il centro-sinistra, in quanto destinata a incidere sulle liste collocate al di sotto della soglia.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.92 e 1.93, soffermandosi sugli effetti derivanti dall'obbligo di indicare il nome del candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le liste collegate. Ricorda che, in occasione delle elezioni politiche del 2022, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, i tre partiti della coalizione di Governo avevano indicato nei rispettivi simboli il nome del proprio *leader* quale candidato alla Presidenza del Consiglio, mentre tale prassi non era stata seguita dai partiti del cosiddetto "campo largo". Osserva che la medesima impostazione è stata mantenuta dal centro-destra anche nelle elezioni europee del 2024, mentre non è stata seguita dal "campo largo". Si rivolge quindi ai senatori dei gruppi Lega e Forza Italia, osservando che, qualora si intenda assicurare piena trasparenza nei confronti degli elettori, l'indicazione del nome del candidato alla Presidenza del Consiglio

sul simbolo del partito comporta un prezzo politico elevato, considerato che, in definitiva, il candidato alla Presidenza del Consiglio risulta essere la *premier* Meloni. Ritiene che la questione meriti particolare attenzione, in quanto rischia di determinare una discrasia tra quanto rappresentato agli elettori e quanto concretamente avviene sul piano istituzionale. Con un'unica votazione, sono respinti gli emendamenti identici 1.92 e 1.93.

Il **PRESIDENTE** ricorda che gli emendamenti 1.94 e 1.95 sono inammissibili e propone di procedere con dichiarazioni di voto unitarie sugli emendamenti 1.96, 1.97 e 1.98, di analogo contenuto, fermo restando il voto distinto delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.96, 1.97 e 1.98, evidenziando come tali proposte emendative siano finalizzate a evitare che il disegno di legge venga approvato nell'attuale formulazione. Ribadisce la volontà di dimostrare fino all'ultimo che il provvedimento viola principi fondamentali, tra i quali quello dell'inopportunità di approvare una riforma elettorale a ridosso delle elezioni e a colpi di maggioranza. Critica, inoltre, l'atteggiamento della maggioranza, volto a modificare la legge elettorale senza ricercare un accordo ampio e condiviso, nell'interesse del Paese. A suo giudizio, sarebbe stato necessario individuare preliminarmente le criticità che la legislazione vigente non è in grado di superare, quali l'astensionismo, la rappresentatività e la crisi del rapporto fiduciario tra eletti ed elettori. Ritiene, invece, che l'Esecutivo si sia concentrato esclusivamente sull'esigenza di stabilità, intesa come garanzia della certezza di governare, superando le caratteristiche proprie della forma di governo parlamentare e introducendo un modello di natura sostanzialmente simil-presidenziale, senza chiarire agli elettori gli effetti di tale impostazione su questioni quali l'astensionismo e la rappresentatività. Giudica, infine, singolare che una simile proposta provenga da una maggioranza ampia che rivendica la longevità dell'attuale Governo, ravvisando il rischio che la riscrittura della legge elettorale sia finalizzata a conseguire un ulteriore vantaggio politico. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.96, 1.97 e 1.98.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, posto in votazione, l'emendamento 1.99 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.100.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) annuncia la dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.100, volto a intervenire sulle modalità di raccolta delle firme da parte dei cittadini non beneficiari dell'esenzione prevista per la raccolta delle sottoscrizioni. Rileva criticamente come il provvedimento non consenta il ricorso alla raccolta delle firme in modalità digitale, diversamente da quanto previsto, per i *referendum*, attraverso l'utilizzo dello SPID. Sottolinea, pertanto, che la proposta emendativa è

finalizzata a consentire ai cittadini l'esercizio di tale diritto anche mediante strumenti digitali.

Posto ai voti, l'emendamento 1.100 è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.101.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.101, a sua prima firma, volto a introdurre la possibilità di procedere alla raccolta delle firme in modalità digitale, ritenendo tale previsione rilevante ai fini della piena democraticità per l'esercizio dei diritti degli elettori.

Il **PRESIDENTE** fa presente che il Ministro ha invitato i presentatori a verificare la possibilità di trasfondere in un ordine del giorno, da presentare in Assemblea, i contenuti della proposta emendativa.

Il ministro **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI** ricorda che il codice dell'amministrazione digitale non consente attualmente l'utilizzo delle firme digitali nei termini prospettati. Considerata, tuttavia, l'intenzione di procedere con decisione nel percorso di digitalizzazione, manifesta la disponibilità a valutare in Assemblea un ordine del giorno in tale direzione, ritenendo che ciò consentirebbe un opportuno approfondimento della materia. Rivolge il medesimo invito ai presentatori dell'emendamento 1.100, affinché possano presentare in Assemblea un ordine del giorno volto a riproporre i contenuti.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108 e 1.109.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'emendamento 1.110 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.111 e 1.112, che risultano respinti con un'unica votazione.

Gli emendamenti 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.117 e 1.118 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.6.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.119.

Il senatore **PATTON** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.119, volto a favorire il coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita politica, incentivandone la partecipazione e consentendo loro di fornire un contributo alla crescita della società.

Il presidente **DE PRIAMO** (*FdI*), in qualità di relatore, condividendo le modalità attraverso le quali la proposta emendativa intende favorire la partecipazione dei giovani, ne condivide lo spirito e chiede al Ministro se vi sia la possibilità di trasfonderne i contenuti in un ordine del giorno, senza tuttavia prevedere specifiche quote.

Il senatore **PATTON** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) si riserva di presentare in Assemblea un ordine del giorno privo dell'indicazione di quote.

Posto ai voti, l'emendamento 1.119 è respinto.

Il **PRESIDENTE** avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti sugli emendamenti 1.120, 1.121 e 1.122, sostanzialmente identici.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.120, che costituisce una delle proposte emendative unitarie presentate dai gruppi di opposizione e si sofferma sul tema della rappresentanza femminile. Pur riconoscendo l'importanza della disposizione, sottolinea come essa non sia sufficiente a garantire un'adeguata presenza delle donne nelle istituzioni. Ritene che l'abbandono di alcuni meccanismi di garanzia determinerà una riduzione della presenza femminile nelle istituzioni e sottolinea, pertanto, la necessità di rafforzare tali strumenti.

La senatrice **MUSOLINO** (*IV-CR*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.120, richiamando il principio della parità di genere, fortemente sostenuto dal gruppo Italia Viva. Sottolinea come tale principio costituisca un elemento fondamentale di civiltà e di costruzione di una società libera dalle discriminazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione. Ricorda, inoltre, come, nel corso dell'illustrazione di precedenti proposte emendative, il senatore Lisei abbia evidenziato che, in diverse consultazioni elettorali, la presenza femminile non abbia mai raggiunto il 50 per cento. Ritene pertanto inadeguata la previsione, contenuta nel disegno di legge, di una quota del 40 per cento.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.120, ritenendo che sul tema della rappresentanza femminile non debbano essere compiuti passi indietro. Considera, pertanto, migliorativa la proposta emendativa, che eleva al 50 per cento, anziché al 40 per cento, la percentuale di rappresentanza femminile. Rileva, inoltre, che la maggioranza non sembra orientata in tale direzione, considerato che l'emendamento del senatore Lisei prevede una tutela mediante una quota del 40 per cento applicabile esclusivamente ai cosiddetti listoni.

Con un'unica votazione, sono respinti gli emendamenti sostanzialmente identici 1.120, 1.121 e 1.122.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 1.123, che, posto ai voti, è respinto.

Con un'unica votazione, sono respinti gli emendamenti identici 1.124 e 1.125.

Gli emendamenti 1.126 e 1.127 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.6.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.128, che, posto ai voti, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice **Sabrina LICHERI** (*M5S*), è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.129.

La senatrice **ROJC** (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.129, concernente la rappresentanza della minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia. Sottolinea come la questione riguardi decine di migliaia di persone e rileva che, pur essendo prevista una forma di rappresentanza della minoranza linguistica slovena, essa

non risulta, a suo giudizio, sufficiente a garantire un'adeguata tutela. Ritiene pertanto necessario introdurre una disciplina più incisiva, in considerazione dell'insufficienza delle garanzie offerte dalla legislazione vigente. Sottolinea che la proposta emendativa introduce una clausola di salvaguardia volta ad assicurare la rappresentanza dei cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena.

Il **PRESIDENTE** propone di accantonare l'emendamento 1.129.

L'emendamento 1.129 è quindi accantonato.

Si passa quindi alla contestuale votazione degli identici emendamenti 1.130, 1.131 e 1.132, che la Commissione respinge.

Poiché l'emendamento 1.133 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.6, si passa alla votazione dell'emendamento 1.134.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.134, evidenzia come l'apertura manifestata dal Governo sul tema del premio di maggioranza, pur risultando del tutto insoddisfacente, costituisca comunque un segnale e si domanda, quindi, se sussista un'analogia disponibilità a recedere dalla scelta di attribuire, con legge ordinaria, una funzione che la Costituzione riserva al Presidente della Repubblica. Ricorda, a tale proposito, che, secondo quanto riferito dai costituzionalisti auditi, un simile intervento risulterebbe ammissibile soltanto attraverso una revisione costituzionale.

Si domanda, altresì, se la maggioranza sia disponibile a prevedere una clausola secondo cui le nuove disposizioni trovino applicazione solo decorsi dodici mesi dalla loro approvazione, in coerenza con le indicazioni della Commissione di Venezia.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.134, si sofferma sulla norma della proposta di legge in esame che prevede l'obbligo per i candidati nel "listone" del premio di governabilità di candidarsi anche in almeno un collegio plurinominale della medesima circoscrizione, in posizione di capolista o in una posizione successiva, purché tutti i candidati che lo precedono nella medesima lista di collegio plurinominale siano candidati anche nel "listone". Si tratta di una norma che potrebbe produrre effetti paradossali: un eletto della lista di collegio plurinominale che abbia ottenuto pochissime preferenze potrebbe comunque venire eletto, perché candidato anche nel "listone", mentre un candidato che abbia ottenuto ampissimo consenso tramite le preferenze potrebbe non risultare eletto qualora non scatti il seggio del collegio plurinominale. Tale meccanismo produrrebbe evidenti asimmetrie e discriminazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 1.134.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.135, condivide le osservazioni del senatore Parrini, soffermandosi sulla contraddittorietà insita nel meccanismo che combina il voto di preferenza con la presenza di un listino bloccato. Osserva che potrebbe determinarsi una situazione nella quale un candidato che abbia ottenuto un numero di preferenze superiore a quello di un altro non risulti

eletto, mentre venga eletto un candidato con un numero di preferenze inferiore, in quanto collocato nel listino bloccato. Rileva che un simile esito priva di significato la stessa ricerca del consenso personale da parte dei candidati assoggettati al voto di preferenza, alimentando nell'elettore un'aspettativa destinata a essere disattesa, ed evidenzia altresì il rischio di una discriminazione, difficilmente giustificabile, tra la posizione dei candidati eletti grazie alle preferenze e quella dei candidati eletti in modo bloccato. Auspica pertanto che la maggioranza valuti la possibilità di presentare, in Assemblea, un subemendamento volto a porre rimedio a tale contraddizione.

La Commissione respinge l'emendamento 1.135 e, successivamente, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.136, 1.137 e 1.138. Successivamente, con contestuale votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 1.139, 1.140 e 1.141.

Viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.142.

La senatrice **MAIORINO** (M5S), dichiarando il voto favorevole sugli identici emendamenti 1.143 e 1.144, ribadisce l'irragionevolezza della previsione secondo cui la mancata indicazione, in sede di deposito della documentazione per la certificazione delle liste, del nome del candidato alla Presidenza del Consiglio comporti l'esclusione della lista dalla competizione elettorale. Osserva che tale previsione si risolve in una violazione della libertà dei partiti, non sussistendo alcun obbligo, per le singole forze politiche che compongono una coalizione, di condividerne l'indicazione programmatica sul nome del candidato alla Presidenza del Consiglio.

Evidenzia altresì come la disposizione, pur non vincolando giuridicamente il Presidente della Repubblica, costituisca una grave lesione sostanziale delle relative prerogative costituzionali, essendo questi il solo organo cui la Costituzione riserva il potere di conferire l'incarico di formazione del Governo. Sottolinea, infine, come la disposizione traduca in sede di legislazione ordinaria la medesima impostazione del disegno di revisione costituzionale nel frattempo naufragato in Parlamento, riproponendo, sotto altra forma, la figura di un premierato mascherato.

Il senatore **MELONI** (PD-IDP), dichiarando il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sugli identici emendamenti 1.143 e 1.144, osservando che l'introduzione di un vincolo così rigido si colloca in un contesto politico segnato da evidenti tensioni interne alla coalizione di maggioranza. Rileva che la scelta di irrigidire per legge un meccanismo che le forze politiche avevano in passato gestito con flessibilità, senza necessità di interventi normativi, rischia di rivelarsi politicamente insostenibile nel tempo, non tenendo conto della naturale evoluzione del quadro politico successiva all'approvazione della legge. Evidenzia come la reale finalità della disposizione sia quella di consolidare, attraverso lo strumento elettorale, un vantaggio contingente per l'attuale maggioranza a scapito dello schieramento di centrosinistra, piuttosto che rispondere a un'effettiva esigenza di governabilità.

La Commissione, con contestuale votazione, respinge gli identici emendamenti 1.143 e 1.144. Successivamente, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.145 e 1.146 sono respinti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nell'auspicare l'accoglimento degli identici emendamenti 1.147 e 1.148 osserva come l'introduzione dell'obbligo di indicare il nome del candidato alla Presidenza del Consiglio costituisca un grave passo falso compiuto dalla maggioranza, poiché la flessibilità in tale materia costituisce una virtù del nostro sistema elettorale. Ricorda, a titolo esemplificativo, che nel corso della stagione maggioritaria alcune forze politiche hanno scelto di indicare il nome del proprio candidato all'interno del simbolo elettorale, mentre altre, tra cui la propria, vi hanno fatto ricorso solo in alcune occasioni. In linea di principio, nulla, nella legislazione elettorale passata come in quella vigente, avrebbe impedito a una lista o a una coalizione di inserire spontaneamente tale indicazione. La scelta di renderla obbligatoria, tuttavia, vincolando in tal modo i partiti e il Presidente della Repubblica, rappresenta un'opzione normativa in contrasto con il dettato costituzionale.

La Commissione respinge, con contestuale votazione, gli identici emendamenti 1.147 e 1.148 e, successivamente, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1.149.

Sono poi respinti, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 1.150 e 1.151.

Viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.152.

Poiché l'emendamento 1.153 è stato dichiarato inammissibile, si passa alla votazione dell'emendamento 1.154 che, posto ai voti, è respinto.

Risultando preclusi gli emendamenti da 1.155 a 1.159, si passa alla votazione dell'emendamento 1.160, che viene respinto.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.161, volto a sostituire il riferimento alla "governabilità" con quello alla "maggioranza", tiene ad evidenziare che il premio disciplinato dal provvedimento, così come consegnato, è idoneo a trasformare una minoranza qualificata, pari al 42 per cento dei consensi, in una maggioranza parlamentare di seggi nettamente superiore, quantificabile, al Senato, circa nel 57 per cento. Osserva che un simile meccanismo non costituisce un corretto incentivo alla governabilità, bensì una eccessiva compressione della rappresentatività, e che la relativa definizione come "premio di governabilità" risulta impropria, trattandosi piuttosto di un premio alla minoranza relativa più consistente. Del resto, la stessa espressione "premio di maggioranza" mal si attaglierebbe e potrebbe generare confusione presso l'elettorato, giacché il vero premio di maggioranza dovrebbe consistere nella trasformazione di una maggioranza di voti in una maggioranza di seggi ulteriormente rafforzata e non nella trasformazione di una minoranza di voti in una maggioranza di seggi.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), esprimendo a propria volta un avviso favorevole sull'emendamento 1.161, osserva che la questione investe anche un profilo di trasparenza nei confronti degli elettori, in quanto il

richiamo alla "maggioranza" risulterebbe di più immediata comprensione rispetto al più sfumato concetto di "governabilità". Richiama, al riguardo, le considerazioni svolte durante le audizioni dalla costituzionalista Roberta Calvano, la quale avrebbe evidenziato come la stabilità di governo sia già garantita dal vigente sistema elettorale, che alla Camera dei deputati assicura alla maggioranza una quota di seggi pari al 59 per cento, sicché non sussisterebbe una reale esigenza di ulteriori strumenti di stabilizzazione. Sottolinea come, secondo la medesima costituzionalista, i progetti di riforma elettorale in discussione avvicinarebbero l'ordinamento italiano a quello di sistemi caratterizzati da una progressiva riduzione del tasso di democraticità complessiva, con il rischio di uno scivolamento verso modelli illiberali.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.161, 1.162 e 1.163.

Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti gli identici emendamenti 1.164 e 1.165.

Sono poi posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.166, 1.167, 1.168 e 1.169.

Gli identici emendamenti 1.170 e 1.171 sono posti contestualmente ai voti e respinti.

Successivamente è respinto l'emendamento 1.172.

Risultando preclusi gli emendamenti 1.173 e 1.174, si passa agli identici emendamenti 1.175 e 1.176 che sono respinti con contestuale votazione.

Risultando precluso l'emendamento 1.177, si passa alla votazione dell'emendamento 1.178, che è respinto.

La Commissione respinge, con contestuale votazione, gli identici emendamenti 1.179 e 1.180, nonché, con successiva e unica votazione, gli emendamenti 1.181 e 1.182, sostanzialmente identici.

Poiché l'emendamento 1.183 è stato dichiarato inammissibile, si procede alla votazione dell'emendamento 1.184, che è respinto. Posto ai voti, è respinto, altresì, l'emendamento 1.185. Poiché risultano preclusi gli emendamenti da 1.186 a 1.188, si procede alla contestuale votazione degli identici emendamenti 1.189 e 1.190, che sono respinti.

Successivamente, risultando preclusi o assorbiti gli emendamenti da 1.191 a 1.197, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.198.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.199, osserva preliminarmente che l'emendamento si oppone all'abrogazione dei collegi uninominali e al meccanismo delle liste bloccate, previsto sia nella parte proporzionale sia in quella relativa all'attribuzione del premio, rilevando come entrambe tali previsioni rischino di acuire ulteriormente la distanza tra elettori ed eletti. Richiama quindi la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale, in assenza di collegi uninominali o di un sistema di preferenze, deve comunque essere garantita la conoscibilità, da parte dell'elettore, degli effetti del proprio voto, ossia la consapevolezza che, attraverso di esso, si determina l'elezione di determinati candidati. Osserva che tale condizione non

risulterebbe soddisfatta dal testo in esame, giacché l'elettore, pur trovando sulla scheda l'indicazione dei candidati nella quota proporzionale, difficilmente sarebbe consapevole che il proprio voto concorre altresì all'elezione, tramite il premio, di settanta deputati alla Camera e trentacinque senatori al Senato. Rileva, inoltre, che nulla garantisce che la composizione interna di tale quota rispecchi i rapporti di forza tra le componenti della coalizione, ben potendo essa risultare integralmente riferibile a una sola forza politica, sicché l'elettore risulterebbe privo di qualsiasi possibilità di incidere, attraverso il proprio voto, sia sull'identità dei singoli candidati sia sugli equilibri politici interni alla coalizione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.199, 1.200, 1.201 e 1.202. Risultando preclusi gli emendamenti 1.203 e 1.204, si passa alla votazione dell'emendamento 1.205, che è respinto. Successivamente, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.206 e 1.207.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.208.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), in dichiarazione di voto favorevole, si sofferma sulla soglia di esclusione dalla ripartizione dei seggi, e in particolare sulla previsione di una soglia differenziata a seconda che la lista appartenga o meno a una coalizione, in forza della quale la lista coalizzata può accedere ai seggi con un consenso assai inferiore a quello richiesto alla lista non coalizzata, purché risulti la migliore tra quelle rimaste sotto soglia. Ritene tale soluzione ispirata alla legge n. 270 del 2005 e giudica la soglia così congegnata arbitraria e non trasparente nel rapporto con gli elettori, in quanto suscettibile, a suo avviso, di assicurare una corsia preferenziale a una forza politica priva dei voti necessari a superare autonomamente lo sbarramento e collocata nella coalizione del proponente. Prosegue osservando che da ciò deriverebbero effetti a suo avviso assurdi, potendo restare esclusa dal riparto una lista che abbia conseguito il 2,9 per cento dei voti validi mentre vi accede una lista con percentuali minime, per la circostanza di essere la prima tra quelle sotto soglia nella propria coalizione, ritenendo che non sarebbe dunque il consenso conseguito in assoluto a determinare l'accesso al Parlamento, bensì la posizione relativa rispetto alle liste alleate. Ravvisa in tale insieme di norme un esercizio di discrezionalità del legislatore e un modo di legiferare che giudica poco razionale, annunciando che della questione ci si dovrà occupare anche con riguardo alla soglia prevista per l'esclusione dal computo del totale dei voti raccolti dalla coalizione ai fini dell'assegnazione del premio di governabilità.

La senatrice **MUSOLINO** (*IV-CR*), dichiarando anch'essa il voto favorevole sull'emendamento interamente soppressivo, contesta l'impostazione fondata sulla diversità delle soglie di accesso per le liste che compongono la coalizione, quale risulta dall'emendamento approvato alla Camera dei deputati e presentato come norma "anti-frammentazione", sulla quale insiste peraltro l'emendamento 1.213, accantonato e di esito ancora incerto. Riconosce pienamente comprensibile il meccanismo per cui una

lista debba superare una determinata soglia per eleggere i propri candidati, ma giudica non accettabile che una soglia tanto elevata impedisca di tenere conto di quei voti anche ai fini della determinazione della cifra elettorale della coalizione, trattandosi di voti espressi regolarmente e in misura non irrilevante, il cui apporto alla vittoria della coalizione verrebbe neutralizzato. Osserva che, se l'obiettivo dichiarato è quello della stabilità, evitando che le formazioni minori che non abbiano eletto rappresentanti facciano valere il proprio contributo, la disposizione finisce a suo avviso per porsi non tanto come norma anti-frammentazione, quanto in contrasto con il diritto alla rappresentatività. Conclude ritenendo che anche all'interno della maggioranza tale norma sia stata avvertita come una forzatura, come dimostrerebbe, a suo avviso, la presentazione, in merito, dell'emendamento accantonato. Posto ai voti, l'emendamento 1.208 è respinto.

Con distinte votazioni, previo parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, sono quindi respinti gli emendamenti 1.209 e 1.210.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.211.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*), nell'osservare che il Governo e la maggioranza possono decidere se venire incontro alle opposizioni almeno sul tema della cosiddetta norma "sottosoglia", sottolinea che con l'emendamento non si propone una riscrittura, ma la cancellazione della disposizione. Ritiene pertanto che sia opportuno verificare se vi sia una reale intenzione di correggere quella che giudica come una delle peggiori distorsioni democratiche del testo, costruita a suo avviso per consentire l'accesso ai seggi a liste che altrimenti ne resterebbero escluse. Conclude invitando, ove si ritenga necessario un supplemento di riflessione, ad accantonare l'emendamento.

Il senatore **ROSSO** (*FI-BP-PPE*), ritenendo che si tratti di materia meritevole di particolare attenzione e rilevando che l'emendamento incide sul medesimo oggetto degli emendamenti 1.212 e 1.213, quest'ultimo già accantonato, propone di accantonare sia l'emendamento 1.211 sia il successivo, in modo da consentire una riflessione più ampia.

Il **PRESIDENTE**, considerato che anche l'emendamento 1.210, testé respinto, insiste sulla medesima materia, propone - ove vi sia il consenso di tutti i Gruppi - di annullarne la votazione e di accantonarlo unitamente agli altri.

Non facendosi osservazioni, è annullata la votazione dell'emendamento 1.210, che è accantonato insieme agli emendamenti 1.211, 1.212 e 1.214, oltre all'emendamento 1.213, di cui era stato chiesto l'accantonamento in sede di espressione dei pareri.

E' quindi respinto l'emendamento 1.215.

Con contestuale votazione sono poi respinti gli identici emendamenti 1.216 e 1.217.

Successivamente viene posto ai voti e respinto l'emendamento 1.218.

Il senatore **DURNWALDER** (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.219, che interviene sul comma 21 in materia di soglie riferite alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, essendo già stato accantonato l'emendamento 1.220.

Il **PRESIDENTE**, con il consenso della rappresentante del Governo, accoglie la richiesta e dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.219, nonché dell'emendamento 1.222, che verte sul medesimo tema della rappresentanza delle minoranze linguistiche. Avverte poi che resta accantonato anche l'emendamento 1.220.

Con distinte votazioni, previo parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.221, 1.223 e 1.224.

Si passa all'esame degli emendamenti di identico contenuto 1.229 e 1.230.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*), illustrando gli emendamenti, osserva che essi mirano a convincere la maggioranza dell'opportunità di abbandonare il percorso intrapreso, facendo tesoro delle considerazioni emerse nelle intense giornate di discussione. Ritiene che la maggioranza abbia già dato prova di saper abbandonare iniziative rivelatesi irragionevoli, richiamando la discussione svoltasi in Commissione sulla riforma costituzionale del premierato, all'esito della quale si è ritenuto preferibile non proseguire, e sostiene l'opportunità di provare a costruire un percorso condiviso con le opposizioni. Rileva che, trattandosi di fonte ordinaria e non di legge costituzionale, l'imperativo della condivisione dovrebbe essere avvertito a suo avviso in misura ancora maggiore, non essendovi né la garanzia procedurale della maggioranza qualificata, né la possibilità del ricorso al corpo elettorale, e sostiene quindi che non possa ritenersi sufficiente la stretta maggioranza che sostiene il Governo. Conclude confidando che, come già avvenuto per il premierato, si possa essere convinti a dedicare il tempo residuo della legislatura a questioni diverse e ritenute più urgenti, e osservando che l'Assemblea, il cui esame si aprirà il giorno successivo, potrà offrire argomenti ancora più solidi.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti di identico contenuto 1.229 e 1.230 sono respinti.

Con contestuali votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti di identico contenuto 1.231 e 1.232.

Successivamente, con separate votazioni, sono respinte le proposte 1.233, 1.234, 1.235, 1.236 e 1.237.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.238.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) premette che gli emendamenti concernenti le norme presentate come anti-frammentazione sono stati accantonati e che, essendo previsto per il giorno successivo l'approdo del provvedimento in Assemblea e ritenuto assai probabile un incontro tra i rappresentanti delle forze di maggioranza, è verosimile che della questione si possa discutere soltanto in Aula. Sottolinea comunque, al riguardo, che la norma introdotta alla Camera dei deputati è suscettibile

di incostituzionalità, ed auspica che di ciò si sia presa consapevolezza anche all'interno della maggioranza. Rileva infatti che, potendo verificarsi determinate distribuzioni dei voti all'interno delle coalizioni, risulterebbe smentito a suo avviso l'obiettivo, dichiarato dalla maggioranza, di voler costruire un sistema elettorale in cui la coalizione che prende un voto in più possa vincere e governare per cinque anni. Prosegue osservando che, poiché al totale della coalizione concorrono soltanto le liste ammesse al riparto, è possibile che il premio non vada alla coalizione numericamente più votata ma è sufficiente, esemplifica, che una coalizione comprenda una lista al 2,9 per cento e un'altra al 2,8 per cento, perché quest'ultima quota vada perduta, pur potendo essere proprio quel 2,8 per cento a renderla la coalizione più votata. Ricorda che analoghe riflessioni furono svolte in occasione della legge n. 270 del 2005, il cui legislatore non prevede alcuna soglia per il calcolo del totale di coalizione, essendo consapevole che, se si vuole premiare la coalizione più votata, i risultati delle coalizioni devono essere presi in purezza, pagandone il prezzo, mentre, ove non lo si voglia pagare, la soglia di esclusione dal computo va tenuta a un livello tanto basso da rendere estremamente improbabile l'eventualità descritta, come propone uno degli emendamenti accantonati. Insiste infine sul profilo dell'arbitrarietà, ricordando che la stessa legge n. 165 del 2017, pur non prevedendo alcun premio, fissava all'1 per cento la soglia per il computo del totale di coalizione, ritenendola una soglia ragionevolmente bassa e che non era funzionale all'attribuzione di un premio.

Posto ai voti, l'emendamento 1.238 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti di identico contenuto 1.239 e 1.240.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) rileva che la disposizione di cui si chiede la soppressione introduce un automatismo di calcolo relativo ai seggi spettanti alle liste, aggiungendo un vincolo distributivo che rischia di rendere il sistema di ripartizione meno trasparente per gli elettori e più complesso per gli uffici elettorali, i quali dovranno studiare, con preavviso incerto e a fronte di una nota carenza di personale, meccanismi di nuovo conio. Osserva inoltre che la soppressione varrebbe a tutelare la rappresentatività delle liste, evitando che parametri eccessivamente stringenti penalizzino in modo indiretto determinate forze politiche, e a prevenire i cosiddetti effetti di slittamento, per i quali un seggio si sposta in modo scarsamente prevedibile da una circoscrizione all'altra.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti di identico contenuto 1.239 e 1.240 sono respinti.

Con contestuale votazione, sono quindi respinti gli emendamenti di identico contenuto 1.241 e 1.242.

In seguito, gli emendamenti 1.243, 1.244, 1.245, 1.246 e 1.247 sono posti distintamente in votazione e approvati.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.250.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) osserva anzitutto, con riferimento agli emendamenti dichiarati inammissibili, che essi rispondevano a

un'esigenza di trasparenza, giacché, pur privi di portata modificativa in senso stretto, essi avrebbero avuto una funzione di chiarezza nei confronti dei cittadini riguardo alla natura del premio di governabilità. Nell'apprezzare il passo avanti compiuto con l'accantonamento della parte più critica, relativa alle liste sottosoglia, osserva tuttavia che restano irrisolte tutte le altre criticità sottolineate dall'opposizione, quale l'entità giudicata eccessiva del premio di maggioranza. Richiama al riguardo le ragioni per le quali fu definita "legge truffa" il sistema elettorale del 1953, ritenendo del pari privo di adeguata giustificazione il premio di maggioranza ivi introdotto, e ritiene il meccanismo in esame unico nel panorama europeo, con la sola parziale eccezione della Grecia, ove ritiene che, peraltro, i correttivi siano più modulati e che la nuova disciplina non sia resa applicabile alla legislatura immediatamente successiva alla sua approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.250 è respinto.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.255.

Successivamente, con contestuale votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 1.256 e 1.257.

Con contestuale votazione, sono poi respinti gli identici emendamenti 1.258 e 1.259.

Gli emendamenti identici 1.260 e 1.261, posti contestualmente ai voti, sono respinti.

Successivamente, gli emendamenti identici 1.262 e 1.263 sono votati contestualmente e respinti.

Sono quindi posti distintamente ai voti e poi respinti gli emendamenti 1.267, 1.268, 1.269, 1.270, 1.276, 1.278, 1.285 e 1.286.

Si passa alla votazione degli emendamenti sostanzialmente identici 1.287 e 1.288.

La senatrice **MUSOLINO** (IV-CR) chiede di sottoscrivere l'emendamento 1.288. Ritiene che la disposizione del disegno di legge segni un ritorno alle condizioni anteriori alla riforma del diritto di famiglia del 1975, per effetto della quale la donna coniugata conserva il proprio cognome nei documenti, negli atti e nei contratti. Sostiene quindi che soltanto ai fini elettorali si compirebbe un salto all'indietro. Nel domandarsi quale ragione giustifichi tale previsione e se vi siano soggetti favoriti da tale disposizione, rinviene in essa una contraddizione con il percorso volto a riconoscere ai figli la possibilità di assumere anche il solo cognome materno.

Il **PRESIDENTE** osserva, in proposito, che la disposizione configura una mera possibilità.

La senatrice **PELLEGRINO** (FdI), intervenendo al riguardo, invita a considerare anche i profili che giudica positivi della previsione, potendo l'indicazione del cognome del marito concorrere ad ampliare il risultato elettorale della candidata. Annuncia quindi il voto contrario.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) ritiene coerente che la maggioranza respinga un emendamento di tale natura, poiché la previsione che si propone di sopprimere reca con sé una cultura e una filosofia coerente, a suo dire, con la scelta della Presidente del Consiglio di adeguarsi a un modello maschile, da cui ritiene che deriverebbe peraltro la scelta dell'appellativo «il Presidente». Nel sostenere che le donne non necessitano del cognome degli uomini, essendo dotate di autorevolezza propria, lamenta il silenzio delle senatrici della maggioranza, sostenendo che non abbiano levato la voce neppure di fronte alla cancellazione del vincolo del sessanta-quaranta per cento nella ripartizione di genere. Ricorda che in altre occasioni si sono costruite, tra donne di schieramenti diversi, norme trasversali, anteponendole alla logica di parte, mentre ritiene che questa volta ciò non sia avvenuto, a causa della cultura politica delle senatrici di maggioranza. Conclude ribadendo che con questa legge si compiono, a suo dire, passi indietro rispetto alla disciplina vigente.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) dichiara di sottoscrivere l'intervento della senatrice Valente e giudica scandalosa la cancellazione delle quote di genere, che ha contribuito, a suo avviso, all'affossamento dell'emendamento Bignami alla Camera dei deputati. Replicando alla senatrice Pellegrino, di cui riconosce la genuinità dell'osservazione, rileva che la previsione non è biunivoca, non essendo consentito al candidato uomo di aggiungere il cognome della moglie, qualora sia questa a godere di maggiore notorietà. Giudica scoraggiante che alcune donne accettino tale dato come irreversibile o che lo assumano come un vantaggio, presupponendo in tal modo, che la donna sia sempre un passo indietro rispetto al marito. Comprende l'intento di dare rilievo a una specificità culturale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ma ritiene che, in tal modo, si finisca per avallare misure di carattere retrogrado.

Il **PRESIDENTE** rileva che la norma si sarebbe potuta semmai ampliare, prevedendo che anche l'uomo candidato possa aggiungere il cognome della moglie.

Posti contestualmente ai voti, gli emendamenti sostanzialmente identici 1.287 e 1.288 risultano respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 19,10.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2026

526^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

DE PRIAMO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(1971) Deputato BIGNAMI e altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

(1822) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

- e petizioni nn.

48, 817, 856, 922, 1014, 1051, 1054, 1140, 1662, 1699, 1747 e 1875 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge.

Il **PRESIDENTE** fa presente che gli emendamenti 1.289 e 1.290 risultano sostanzialmente assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.6.

La senatrice **VALENTE (PD-IDP)** chiede chiarimenti circa la corrispondenza contenutistica dell'emendamento 1.289 rispetto all'emendamento 1.6 e, conseguentemente, circa il suo assorbimento.

Il **PRESIDENTE** fornisce i chiarimenti richiesti, confermando la valutazione sull'assorbimento e rappresentando, tuttavia, l'opportunità di un approfondimento tecnico, in vista dell'esame in Assemblea. Fa presente, inoltre, che l'emendamento 1.291 risulta precluso e che l'emendamento 1.292 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.6.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti 1.293, 1.294 e 1.295, che, con separate votazioni, vengono respinti.

Il **PRESIDENTE** ricorda che gli emendamenti 1.296, 1.297 e 1.298 risultano inammissibili.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti 1.299, 1.300 e 1.301, identici tra loro, che sono posti contestualmente in votazione e respinti.

Essendo stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 1.302 e 1.303 ed essendo preclusi i successivi emendamenti 1.304 e 1.305, si passa alla votazione dell'emendamento 1.306, che viene respinto.

Il **PRESIDENTE** fa presente che i successivi emendamenti 1.307 e 1.308 sono preclusi.

Sono altresì posti separatamente in votazione gli emendamenti 1.309, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313 e 1.314 che risultano respinti.

Si procede dunque alla votazione dell'emendamento 1.315.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto, svolgendo alcune considerazioni sull'evoluzione della disciplina relativa al Trentino-Alto Adige. Ricorda che, nel testo iniziale del disegno di legge, era prevista l'esclusione del Trentino-Alto Adige dalla base di calcolo del premio di maggioranza nazionale, previsione che, a suo avviso, aveva suscitato, in sede di audizioni alla Camera, critiche molto forti da parte dei costituzionalisti. Sterilizzando la volontà degli elettori trentini e altoatesini ai fini della conquista del premio di maggioranza, infatti, si potrebbe determinare, come dimostrato dai precedenti delle elezioni del 2013 e del 2006, l'attribuzione del premio a una coalizione diversa da quella effettivamente più votata. Ritene che tale previsione fosse caratterizzata, al pari di altre disposizioni del provvedimento, da un livello elevato di illogicità e dà atto che la Camera è successivamente intervenuta a riguardo, prevedendo che i voti degli elettori del Trentino-Alto Adige venissero computati ai fini dell'assegnazione del premio. Osserva tuttavia che permane un'asimmetria: il Trentino-Alto Adige concorre con i propri elettori a determinare l'attribuzione del premio di maggioranza ma dalla sua quota proporzionale non viene prelevato alcun seggio da destinare al premio medesimo, circostanza che, a suo avviso, risulta spiegabile soltanto in termini di opportunità politica e non in termini di coerenza sistemica. Richiama poi le due questioni che, a suo avviso, destano maggiore preoccupazione con riferimento a tale regione. *In primis*, la disciplina del collegio uninominale, sulla quale la maggioranza avrebbe successivamente presentato un emendamento correttivo volto a ripristinare, per i collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il vincolo del sessanta-quaranta per cento a tutela dell'equilibrio di genere. *In secundis*, la ridefinizione dei confini del collegio uninominale di Bolzano per il Senato. A suo avviso, tale ultima operazione costituisce un tentativo di penalizzare la forza politica che, nell'ultima consultazione elettorale, aveva conquistato quel collegio, mediante il trasferimento di alcuni comuni verso collegi limitrofi, così da determinare una base elettorale ritenuta più favorevole per l'attuale maggioranza. Definisce tali pratiche di manipolazione dei confini elettorali scorrette ed esprime

l'auspicio che l'emendamento correttivo venga accolto e che, in ogni caso, gli elettori sanzionino, in occasione della prossima consultazione, tali iniziative, ritenute opportunistiche. Rileva infine che, mentre alla Camera i sette parlamentari spettanti al Trentino-Alto Adige sono eletti con formula mista, tre con criterio proporzionale e quattro in collegi uninominali, la rappresentanza al Senato, oggi ridotta a sei senatori, risulta interamente eletta in collegi uninominali.

Dichiara quindi il voto favorevole.

Non essendoci altri interventi in dichiarazione di voto, l'emendamento 1.315 viene quindi posto in votazione e risulta respinto, così come il successivo emendamento 1.316, parimenti respinto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.317.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole osservando che la siffatta ridefinizione dei confini circoscrizionali a vantaggio di una parte politica non dovrebbe essere praticabile ove venissero rispettate le prescrizioni della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa. La Commissione di Venezia, in particolare, non solo raccomanda di non procedere a modifiche della legge elettorale in prossimità della scadenza della legislatura, ma prescrive altresì che tali modifiche siano frutto di un confronto e di un accordo tra le forze politiche. Ritene che la *ratio* di tale prescrizione risieda nell'esigenza di sottrarre le norme che disciplinano la rappresentanza a logiche unilaterali, avvicinandole, sotto il profilo sostanziale, al principio pattizio proprio delle norme costituzionali, laddove, invece, le norme di legge ordinaria restano fisiologicamente espressione dell'indirizzo della maggioranza. Osserva che, in Italia, si tende a considerare la legge elettorale da un punto di vista esclusivamente formale, procedendo con una certa frequenza alla sua modifica, senza seguire la logica propria delle norme costituzionali. Questa prassi, a suo avviso, ha prodotto, nel caso in specie, soluzioni marcatamente sfavorevoli alle forze di opposizione, quali le soglie di accesso al riparto dei seggi e la disciplina del premio di maggioranza. Ritene, inoltre, che tali criticità si riscontrino altresì nella ridefinizione del collegio di Bolzano e nella disciplina della circoscrizione estero, interrogandosi sulla coerenza di un collegio unico mondiale con il principio di rappresentatività.

Il **PRESIDENTE**, non essendoci altri interventi in dichiarazione di voto, pone in votazione l'emendamento 1.317, che risulta respinto.

Viene quindi posto in votazione il successivo emendamento 1.318.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole formulando alcune considerazioni sull'operazione di ridefinizione dei confini del collegio uninominale di Bolzano, definita priva di precedenti nella storia nazionale. Pur non escludendo che, anche in passato, valutazioni di opportunità politica abbiano inciso su decisioni simili, ricorda che, tradizionalmente, la revisione dei confini dei collegi è sempre stata condotta secondo una procedura garantista, fondata sull'attribuzione di una delega al Governo e sulla nomina di una commissione tecnica composta da esperti. Rileva tuttavia che, nel caso di

specie, è mancata qualunque forma di consultazione con i soggetti istituzionali del territorio. Denuncia quindi tale modalità di intervento come una forma di scorrettezza nella scrittura di regole che dovrebbero essere neutrali e fondate su parametri oggettivi, segnalando di non avere avuto notizia della convocazione di alcuna commissione tecnica né dello svolgimento di verifiche sulle variazioni demografiche. Osserva, inoltre, che, pur sussistendo effettivamente squilibri demografici all'interno della circoscrizione, l'operazione di trasferimento di alcuni comuni dal collegio di Bolzano verso i collegi limitrofi ne avrebbe accentuato, anziché risolto, gli squilibri.

Il **PRESIDENTE**, non essendoci altri interventi in dichiarazione di voto, pone in votazione l'emendamento 1.318, che risulta respinto.

Si passa quindi alla contestuale votazione degli emendamenti 1.319 e 1.320, identici tra loro, che risultano respinti.

Il **PRESIDENTE**, nel far presente che si è esaurita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, fatta eccezione per quelli accantonati, propone di sospendere brevemente la seduta per dar luogo a un Ufficio di Presidenza inerente all'organizzazione dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 20,35, riprende alle ore 20,40.

Il **PRESIDENTE**, nel dare atto delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza, aggiorna i lavori alla seduta del giorno successivo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 9 settembre, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,45.

1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA,
DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2026

527^a Seduta

Presidenza del Presidente

DE PRIAMO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(1971) Deputato BIGNAMI e altri. - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(61) BOCCIA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

(1822) MALAN e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

- e petizioni nn.

48, 817, 856, 922, 1014, 1051, 1054, 1140, 1662, 1699, 1747 e 1875 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri 8 settembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, al termine della seduta notturna di ieri, è stato concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, fatta eccezione per alcuni emendamenti di cui è stato disposto l'accantonamento.

Tuttavia, alla luce della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, prevista per questa mattina, alle ore 10, e della legittima attività ostruzionistica condotta dai gruppi di opposizione, prende atto che non vi sono le condizioni per concludere l'esame con il conferimento del mandato al relatore.

Ritiene, in ogni caso, che l'esame svolto in seno a questa Commissione sia stato proficuo e propedeutico ai lavori che si svolgeranno in Aula, dove saranno sciolti gli ultimi nodi politici per addivenire al testo definitivo.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) tiene a precisare, con riferimento all'interrogativo sollevato dalla senatrice Valente nella seduta notturna di ieri, riguardo alla mancata previsione, nell'emendamento 1.6 sulle preferenze, di una norma sull'equilibrio di genere per i collegi uninominali di Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige del Senato, analoga a quella prevista per la Camera - ove si prevede che, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione, nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento -, che l'estensione di tale disciplina a questo ramo del Parlamento si ricava attraverso un'interpretazione sistematica.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ritiene che sarebbe comunque opportuno esplicitare l'estensione di tale fondamentale garanzia ai collegi uninominali del Senato.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) esprime la propria disponibilità a valutare l'opportunità di introdurre una norma esplicita in tal senso, fermo restando che la garanzia sarebbe assicurata dall'interpretazione sistematica delle norme in parola.

Il [PRESIDENTE](#), nessun altro chiedendo di intervenire, fa quindi presente che riferirà all'Assemblea sull'andamento dei lavori.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta per domani, giovedì 10 settembre, alle ore 9,40.

La seduta termina alle ore 9,55.